DCCLXXI SEDUTA

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 1952

Presidenza del Presidente DE NICOLA

INDICE

Autorizzazione a procedere in giudizio (Trasmissione di domanda) . . . . . *Pag.* 31035

Commissario di vigilanza al Debito pubblico:

(Votazione per la nomina) 31035

(Risultato) 31081

Congedi 31033

Disegni di legge:

(Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti) 31033

(Approvazione da parte di Commissioni permanenti) 31034

(Reiezione da parte di Commissione permanente) 31035

(Rimessione all'Assemblea) 31035

Disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (1815-*Urgenza*) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE 31036, 31037, 31040

CASTAGNO . . . . . 31036, *passim*, 31074

MONALDI . . . . . 31036, *passim*, 31080

Carmagnola 31037, 31043, 31049

PEZZINI, *relatore di maggioranza* . 31037, 31039, 31062

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . . 31037, *passim*, 31080

BERLINGUER 31038, 31071, 31073

ANGELINI Cesare 31038, 31039

BITOSSI, *relatore di minoranza* . . 31039, 31062

FIORE . . . . . 31042, *passim*, 31069

GRAVA 31045

FLECCHIA 31055, 31076

LOCATELLI 31055

TOMMASINI . . . . . *Pag.* 31056

VARRIALE 31060

PANETTI 31065

Interpellanza (Annunzio) 31081

Interrogazioni:

(Per lo svolgimento) 31081

(Annunzio) 31081

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana di ieri, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Bellora per giorni 3, Lazzaro per giorni 3, Perini per giorni 30.

Se non vi sono osservazioni, questi congedi si intendono concessi.

Deferimento di disegni di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nella seduta di ieri, comunico al Senato che, avvalendomi della facoltà conferitami dall'articolo 26 del Regolamento, ho deferito alle rispettive Commissioni permanenti già da me in-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

dicate nella suddetta seduta, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Modifica all'articolo 5 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi dell'Amministrazione comunale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 5 aprile 1951, n. 203 » (2176), d'iniziativa del deputato Quintieri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Approvazione delle convenzioni stipulate il 31 luglio 1950 fra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia Nazionale Stampa Associata (A.N.S.A.) per i servizi di trasmissione di notizie, ed autorizzazione della relativa spesa » (2178) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

4ª Commissione permanente (Difesa), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento del soprassoldo giornaliero dovuto ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri per servizi e incarichi speciali » (2162) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Reclutamento straordinario di ufficiali subalterni in servizio permanente del servizio di commissariato dell'Esercito » (2163) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento dell'indennità spettante agli ufficiali per perdite di cavalli, per causa di servizio, di cui al regio decreto 7 luglio 1927, n. 1417 » (2167);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni all'Università libera di Camerino » (2168) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere dell'11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Modifica dell'articolo 20 del Regolamento 21 novembre 1929, n. 2330 (regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832), riguardante le Scuole convitto professionali per infermiere » (2171), di iniziativa della senatrice Palumbo Giuseppina;

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1808, in materia di assistenza al personale postelegrafonico » (2177) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Provvidenze a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni del 1950-51 » (2170).

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nelle riunioni di ieri delle Commissioni permanenti sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Riordinamento degli archivi notarili » (1085), d'iniziativa del senatore Elia;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Finanziamenti in *pesos* a favore di imprese italiane che utilizzano mano d'opera italiana in Argentina » (1967) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Comunica altresì al Senato che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti sono

stati esaminati ed approvati i seguenti disegni di legge:

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette » (2125);

« Utilizzazione del personale presso i servizi delle pensioni di guerra » (2135);

« Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio » (2137);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Per un piano orientativo ai fini di una sistematica regolazione delle acque e per una relazione annua del Ministero dei lavori pubblici » (2105), d'iniziativa dei deputati Tremelloni ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Variazione della misura della indennità annua ai componenti il Consiglio di amministrazione e il Comitato dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) » (2129);

9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Concessione di un contributo di 30 milioni di lire a favore dell'Ente autonomo " Fiera del Levante " di Bari » (2131).

Reiezione di disegno di legge da parte di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nella riunione di stamane la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti poste e telecomunicazioni e marina mercantile) non ha approvato il disegno di legge, di iniziativa dei senatori De Gasperis e Varriale: « Abrogazione delle norme previste dalla legge 7 aprile 1938, n. 575, relativa alla espropriazione per pubblica utilità delle aree fabbricabili per costruzioni di alberghi e per ampliamento e trasformazione di quelli esistenti » (1705).

Rimessione di disegno di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Governo ha chiesto, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge, di iniziativa del senatore Minio: « Modificazione all'articolo 124 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, circa la convocazione in riunione straordinaria del Consiglio comunale » (2048), già deferito all'esame e all'approvazione della prima Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), sia invece discusso e votato dal Senato.

Trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Ristori, per i reati di appropriazione indebita aggravata e continuata e di concorso nel reato di inosservanza continuata delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro (articoli 646, 61 n. 11, 81 primo e secondo capoverso, 110, 112 nn. 1 e 2 del Codice penale, e articoli 509, 81 primo e secondo capoverso, 110, 112 nn. 1 e 2 del Codice penale, in relazione agli articoli 8 primo capoverso lettera *b*), 17, 34 secondo capoverso, 47 primo capoverso del Patto mezzadrile per la Toscana, concordato in Firenze il 21 dicembre 1928) (Doc. CLXXVI).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Votazione per la nomina di un Commissario di vigilanza al Debito pubblico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina di un Commissario di vigilanza al debito pubblico.

Prima di procedere alla votazione, estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo scrutinio delle schede.

(*Risultano estratti i nomi dei senatori*: *Canevari, Cerulli Irelli, Corbellini, Terracini e Giua*).

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Le urne rimarranno aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti » (1815-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

Ricordo che nella seduta precedente si è esaurita la discussione generale.

Si passa quindi ora all'esame degli articoli.

I senatori Grava e Macrelli hanno presentato un emendamento al titolo del disegno di legge, tendente a sostituire alla parola: « adeguamento » l'altra: « riordinamento ».

Domando al senatore Grava se consente che l'esame di questo emendamento sia rinviato alla fine della discussione del disegno di legge, in modo che nella formulazione del titolo si possa tenere conto delle modificazioni eventualmente apportate al disegno di legge.

GRAVA. Aderisco al suo suggerimento, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Ministro, acconsente a questo rinvio?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

Passiamo all'articolo 1. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

TITOLO I.

Modificazioni e integrazioni al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.

Art. 1.

Le tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, allegate al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituite dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Mi permetto di fare la proposta di rinviare la discussione delle tabelle a dopo approvati gli articoli della vecchia legge raggruppati nell'articolo 2, perchè le diverse varianti che sono state apportate con gli emendamenti alle tabelle sono in dipendenza di quelle che saranno le basi pensionabili, che noi stabiliremo precisamente con le varie parti dell'articolo 2.

Ad esempio, la tabella *A*, che è la principale, firmata da me e da altri colleghi, è stata fatta in base a determinate percentuali pensionabili che ci hanno portato a variare l'entità dei contributi; se le basi pensionabili dovessero essere diverse anche questi contributi dovrebbero variare per essere messi in rapporto a quelle nuove basi che saranno approvate. Trattandosi di una ragione di carattere tecnico, chiedo che l'esame delle tabelle, e quindi dell'articolo 1, venga fatto dopo che sia stata risolta la questione, per noi pregiudiziale, della base pensionabile.

PRESIDENTE. Domando ai senatori Monaldi e Carmagnola, che hanno presentato emendamenti alle tabelle, se aderiscono alla proposta del senatore Castagno.

MONALDI. Sono senz'altro d'accordo; anzi ritengo che la discussione delle tabelle debba essere rinviata alla fine della legge.

CASTAGNO. Aderisco al punto di vista del senatore Monaldi.

CARMAGNOLA. Sono d'accordo con il senatore Monaldi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso in proposito.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La Commissione accetta la proposta di rinvio.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, mi rendo conto quanto sia difficile iniziare una discussione partendo dall'esame di tabelle. Nel caso concreto, si tratta di tabelle che condizionano l'approvazione di successive disposizioni. In ogni modo, non mi oppongo alla proposta del senatore Monaldi.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono altre osservazioni, resta stabilito che l'esame dell'articolo 1 e delle relative tabelle è rinviato a dopo la discussione dell'articolo 34.

Passiamo all'articolo 2.

Si dia lettura del principio.

CERMENATI, *Segretario*:

« Gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituiti dai seguenti: ».

PRESIDENTE. Fo presente che è stato presentato dai senatori Bitossi, Berlinguer, Fiore e Castagno un emendamento tendente a sostituire alle parole: « gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 », le altre: « gli articoli 6, 8, 9, 10, 12 e 13 ». Mi permetto, in proposito, di segnalare l'opportunità che il principio dell'articolo 2 e il relativo emendamento siano rinviati a quando verrà in discussione l'emendamento aggiuntivo relativo alla sostituzione dell'articolo 10 del decreto-legge, presentato dagli stessi senatori, in quanto, ove tale emendamento aggiuntivo non fosse approvato, non avrebbe più ragione di essere nemmeno l'emendamento alla prima parte dell'articolo 2.

CASTAGNO. Nulla in contrario, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. La Commissione è d'accordo?

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. È d'accordo.

PRESIDENTE. Così rimane allora stabilito.

Passiamo pertanto all'esame del testo sostitutivo degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge. Si dia lettura del nuovo testo dell'articolo 6.

CERMENATI, *Segretario*:

« *Art. 6.* — I contributi per le assicurazioni base per la invalidità, vecchiaia e superstiti, per la tubercolosi, per la involontaria disoccupazione e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani ai sensi dell'articolo 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sono dovuti nella misura stabilita dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto e per ogni periodo di lavoro nelle medesime indicato.

« I contributi sono dovuti anche nel caso in cui il lavoratore non abbia prestato la sua opera per l'intero periodo indicato nelle tabelle di cui al comma precedente.

« Qualora i lavoratori contemplati dalla tabella *B*, n. 1, siano retribuiti a mesi o a quindicina, la retribuzione settimanale si determina moltiplicando la retribuzione mensile o quindicinale rispettivamente per 12 o per 24 e dividendo il prodotto per 52.

« Per le categorie di lavoratori, i quali non hanno retribuzioni fisse o prestano servizio in modo non continuativo, le retribuzioni stesse ed i periodi medi di attività lavorativa sono determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base alle medie dei salari percepiti ed al periodo medio di attività lavorativa prestata da ciascuna categoria ».

PRESIDENTE. Metto ai voti i primi tre commi, sui quali non sono stati presentati emendamenti. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Sul quarto comma è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Angelini Cesare, Vigiani e Macrelli, del seguente tenore:

« Sostituire il quarto comma del nuovo testo dell'articolo 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 col seguente:

" Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del territorio nazio-

nale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può stabilire apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo del contributo e delle misure delle prestazioni e fissare altresì i periodi medi di attività lavorativa agli effetti delle prestazioni " ».

A tale emendamento i senatori Bitossi, Castagno, Fiore ed altri hanno proposto due modificazioni: la prima tendente a sopprimere le parole: « e delle misure delle prestazioni »; la seconda a sostituire alle parole: « agli effetti delle prestazioni » le altre: « ai fini del requisito minimo di contribuzione più favorevole ».

I senatori Bitossi, Berlinguer, Fiore e Castagno hanno, poi, presentato un emendamento così formulato:

« Nel quarto comma del nuovo testo dell'articolo 6 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, dopo le parole: " Ministro per il lavoro e la previdenza sociale " aggiungere le altre: " sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ed in base alle medie dei salari percepiti e del periodo medio di attività lavorativa prestato da ciascuna categoria " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer per illustrare quest'ultimo emendamento.

BERLINGUER. Vorrei richiamare all'attenzione del Senato i tre testi in contrasto. Il disegno di legge governativo si esprime così: « per le categorie di lavoratori i quali non hanno retribuzioni fisse o prestano servizio in modo non continuativo, le retribuzioni stesse ed i periodi medi di attività lavorativa sono determinati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in base alle medie dei salari percepiti ed al periodo medio di attività lavorativa prestata da ciascuna categoria ».

La legge del 1939 invece diceva: « per particolari categorie di lavoratori, ecc. su proposta dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale — e aggiungeva — sentite le Associazioni professionali interessate, con decreto del Ministro delle Corporazioni ». Vale a dire: nella legge fascista si teneva conto della esigenza di sentire il parere delle organizzazioni professionali. Era più democratica di questa! Perchè oggi questo parere non è più richiesto nel disegno di legge governativo? È perciò che noi abbiamo proposto un emendamento col quale si chiede che vengano « sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e in base alle medie dei salari percepiti e del periodo medio di attività lavorativa prestato da ciascuna categoria ».

Dirò poche parole dirette a voi, onorevoli avversari, e specialmente al Ministro. Vi sembra giusto che un semplice controllo che non era di natura vincolativa ma si riduceva, anche nel 1939, al parere e che era ammesso durante il periodo fascista, debba esser soppresso oggi quando vi è nella Costituzione e nella prassi il riconoscimento della legittimità degli interventi delle organizzazioni sindacali? E, ripeto: non si chiede un intervento di carattere deliberativo, ma soltanto che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali siano interpellati; il Governo sarebbe anche libero di disattendere il loro parere; esso avrà, comunque, il conforto di questa espressione della volontà delle organizzazioni interessate e sarà giudicato dai lavoratori se il loro parere avrà respinto.

Onorevole Ministro, non dobbiamo fare un passo all'indietro: spero che ella rifletta e si convinca ...

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*: Siamo d'accordo, senatore Berlinguer.

BERLINGUER. E allora mi dispenso dall'aggiungere altro; la ringrazio di aver accettato il mio emendamento e spero che lo accetti anche la Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Angelini Cesare per illustrare il suo emendamento.

ANGELINI CESARE. Sono d'accordo con il collega Berlinguer di introdurre quanto prevede l'emendamento Bitossi-Berlinguer, cioè le parole « sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro »; ma pregherei che per il quarto comma dell'articolo 2 si ritornasse alla formulazione del 1939 e cioè si accettasse il mio emendamento con la sola aggiunta delle parole « sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro », perchè la formulazione attuale non risponde all'esigenza pratica di fissare i salari medi convenzionali per le categorie di lavo-

ratori per le quali è disagevole od è impossibile determinare l'ammontare della retribuzione, per cui l'attuale formulazione prevede un complicato meccanismo di calcolo, da effettuarsi per ogni singolo lavoratore sulla base, inoltre, di precisi dati disponibili e determinabili. La vecchia formulazione, sperimentata per vari anni ed alla quale si intende ritornare non ha dato luogo ad alcun inconveniente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bitossi per illustrare le modificazioni da lui proposte all'emendamento del senatore Angelini Cesare.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. L'emendamento soppressivo delle parole: « e delle misure delle prestazioni » è indispensabile per il fatto che altrimenti si lascerebbe la possibilità di determinare arbitrariamente le misure delle pensioni, non in correlazione con i contributi effettivamente versati. Il Ministro potrebbe ottenere questo risultato facendo apposite tabelle, secondo le quali verranno versati i contributi di queste categorie particolari. È per questo che nell'emendamento sostitutivo, alle ultime parole dell'emendamento Angelini-Vigiani, cioè, noi vorremmo aggiungere « ai fini del requisito minimo di contribuzione più favorevole ». Questa modifica tende ad evitare che, per lo stesso motivo per cui vengono soppresse le parole precedenti, le pensioni di questi lavoratori vengano ad essere minori del livello che avrebbero potuto raggiungere qualora i contributi non fossero stati modificati; in quanto, altrimenti, si verrebbe a verificare il fatto che in virtù di nuove tabelle che il Ministro ha la facoltà di stabilire (sia pure, ora, sentite le organizzazioni sindacali) si verrebbe a determinare un limite di pensione inferiore a quello che la legge stessa avrebbe dato se non fossero intervenute queste modifiche di carattere particolare e speciale.

Se è vero che ragioni particolari possono valere (e per questo accettiamo l'emendamento Angelini ed altri) per dare al Ministro la facoltà di modificare i contributi, e di favorire determinate categorie di lavoratori, questa modifica però non deve in ultima analisi (e ciò in relazione al calcolo delle pensioni) comportare un danno per i lavoratori; perchè se esistono dei motivi particolari per stabilire in favore di queste categorie condizioni speciali di contribuzione e salari convenzionali speciali, i lavoratori non devono subire conseguenze che si ripercuotano nel tempo, per quanto riguarda il limite e la misura delle pensioni. Infatti, con l'emendamento Angelini-Vigiani, si vuole dare la facoltà al Ministro di fissare periodi medi di attività lavorativa diversi da quelli normali, per evitare che il lavoratore che opera in determinate particolari attività venga a perdere ogni diritto alla pensione, perchè non raggiungerebbe il numero dei contributi annui necessari a formare il totale contributo indispensabile stabilito per tutti gli altri lavoratori. Questo emendamento non deve però dare la possibilità di diminuire le pensioni; ma anzi di stabilire che, indipendentemente dal minimo che viene stabilito attraverso le nuove tabelle del Ministro, il lavoratore viene comunque ad avere, agli effetti della pensione, il medesimo quantitativo di prestazioni che avrebbe percepito qualora non fossero intervenute le modifiche del Ministro.

Ecco quindi perchè noi, con queste precisazioni, vogliamo fare in maniera di dare la facoltà al Ministro di intervenire in favore di alcune categorie particolari, ma comunque che ciò non venga a danneggiare i lavoratori stessi.

PRESIDENTE. Senatore Angelini, accetta le due modificazioni proposte dal senatore Bitossi al suo emendamento?

ANGELINI CESARE. Accetto solamente di togliere le parole « e delle misure delle prestazioni ».

PRESIDENTE. Prego la Commissione di esprimere il proprio avviso sugli emendamenti in esame.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Noi accettiamo l'emendamento del senatore Angelini, con la soppressione delle parole: « e delle misure delle prestazioni » e con l'aggiunta alle parole: « Ministro per il lavoro e la previdenza sociale » delle altre: « sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ».

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, interrompendo l'onorevole Berlinguer ho già dichiarato di essere favorevole ad introdurre nel testo dell'emendamento presentato dal senatore Angelini le parole: « sentite le organizzazioni sin-

dacali dei lavoratori e dei datori di lavoro ». Accettando tale modifica, non faccio che essere coerente con la prassi costantemente osservata del Ministero del lavoro, della quale possono dare buona testimonianza gli onorevoli senatori che hanno legami con le organizzazioni sindacali dei lavoratori. Quindi, su questo punto siamo d'accordo.

Ho già implicitamente dichiarato di accettare l'emendamento sostitutivo del senatore Angelini. Mi pare infatti che il testo proposto dal senatore Angelini sia più vicino alla norma che, durante dodici o tredici anni, ha regolato questa materia, dando luogo ad una prassi che non ha presentato inconvenienti di sorta. Io credo che i senatori Bitossi e Berlinguer abbiano fatto una osservazione opportuna, quando hanno suggerito di sopprimere le parole: « e delle misure delle prestazioni », in quanto il Ministro del lavoro, con apposite tabelle, può fissare la misura del contributo in relazione ai salari medi e fissare la durata media di determinate attività lavorative, ma non la misura delle prestazioni. Le prestazioni sono una conseguenza naturale, in applicazione di tutta quanta la legge, di tali tabelle.

Confesso però che non ho capito la seconda parte dell'emendamento Angelini, in cui si dice che il Ministro può fissare i periodi medi di attività lavorativa agli effetti delle prestazioni. Pregherei, pertanto, la Commissione e l'onorevole Angelini di accettare la soppressione delle parole: « agli effetti delle prestazioni ». Mi pare che l'onorevole Bitossi, nello svolgere l'emendamento sostitutivo di tali parole da lui presentato, abbia affermato un altro concetto e cioè che, nello stabilire le tabelle in parola, bisogna cercare di evitare che determinate categorie di lavoratori, in seguito alla fissazione di periodi medi di attività lavorativa troppo ristretti, siano esclusi dalla possibilità di raggingere i requisiti minimi previsti dalla legge. Ora, questo sarà un accorgimento che non mancheremo di usare, Ministero del lavoro e organizzazioni sindacali, ma che non è possibile inserire senz'altro nella legge, anche perchè le tabelle sono riferite in generale a tutta una serie di categorie, per le quali è estremamente difficile stabilire princìpi fissi.

Credo, pertanto, che l'onorevole Bitossi potrebbe rinunciare al suo emendamento sostitutivo, con l'assicurazione — da parte mia — che si farà di tutto per evitare che le categorie dei lavoratori interessati possano essere comunque danneggiate.

PRESIDENTE. Da questa discussione risulta un solo dissenso. Il senatore Bitossi ha proposto che, nell'emendamento del senatore Angelini, alle parole: « agli effetti delle prestazioni » si sostituiscano le altre: « ai fini del requisito minimo di contribuzione più favorevole ». Questo emendamento non è stato accettato nè dal senatore Angelini, nè dalla maggioranza della Commissione, nè dall'onorevole Ministro, il quale però ha, a sua volta, proposto la soppressione pura e semplice delle parole: « agli effetti delle prestazioni ».

Senatore Bitossi, insiste nel suo emendamento?

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, lo ritiro, aderendo alla soppressione pura e semplice proposta dall'onorevole Ministro.

ANGELINI Cesare. Accetto anch'io la soppressione.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. La maggioranza della Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Se nessun'altro domanda di parlare, metto allora ai voti il quarto comma del nuovo testo dell'articolo 6 del decreto-legge secondo l'emendamento del senatore Angelini, così modificato in seguito alle proposte del senatore Bitossi e dell'onorevole Ministro:

« Per particolari categorie di lavoratori ed anche per limitate zone del territorio nazionale, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, può stabilire apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo del contributo e fissare altresì i periodi medi di attività lavorativa ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura del testo sostitutivo dell'articolo 8 del decreto-legge.

CERMENATI, *Segretario*:

« *Art. 8.* — Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati

appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito un maggior periodo di tempo:

a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia;

b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato per la pensione e le indennità ai superstiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di prestazione, per la pensione di invalidità e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;

c) nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ».

PRESIDENTE. Su di esso non sono stati presentati emendamenti.

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al testo sostitutivo dell'articolo 9 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« *Art. 9.* — L'assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

180 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

780 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

15 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

2.340 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani;

2) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati e accreditati almeno:

60 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

260 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

5 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

780 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

520 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani;

b) sussistano nel quinquennio precedente alla domanda di pensione almeno:

12 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

52 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

un contributo annuo di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

156 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

104 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani.

« Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati e accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma ».

PRESIDENTE. Su questo articolo del decreto-legge sono stati presentati molti emendamenti; due però sono emendamenti sostitutivi dell'intero articolo e quindi hanno la precedenza sugli altri.

Il primo è dei senatori Bitossi, Berlinguer, Fiore e Castagno. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del nuovo testo dell'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, con la seguente (corrispondente a quella originaria dell'articolo 9 del citato decreto-legge, con la sostituzione della parola: " versato " con le altre: " dovuto o accreditato "):

" L'assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del 60° anno di età, per gli uomini, e del 55° anno di età, per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data di inizio dell'assicurazione e risulti dovuto o accreditato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall'articolo 11 per la categoria a cui l'assicurato appartiene;

2) a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione;

b) risulti dovuto o accreditato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall'articolo 11 per la categoria alla quale l'assicurato appartiene;

c) sussista almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione " ».

PRESIDENTE. Il senatore Fiore ha facoltà di parlare per illustrare questo emendamento.

FIORE. Onorevoli colleghi, il nostro emendamento consta di due parti: una parte che si riferisce alla sostituzione, nella dizione del disegno di legge, della parola « dovuto » alla parola « versato »; l'importanza di tale sostituzione non credo che possa sfuggire a nessuno e tanto meno all'onorevole Ministro. Infatti se è giusto che per quanto si riferisce alla disoccupazione indennizzata e per quanto riguarda lo stato di malattia si consideri il contributo come dovuto agli effetti della massa contributiva per la determinazione della pensione, è, a maggior ragione, giusto considerare come dovuto anche quel contributo che il datore di lavoro non ha versato pur avendone il dovere per legge. Se il lavoratore ha prestato la sua opera e il datore di lavoro ha evaso le leggi non versando i contributi, il lavoratore forse ha più diritto che nei casi di disoccupazione indennizzata e di malattia ad essere tutelato.

La questione diviene veramente grave quando ci riferiamo ai braccianti agricoli.

Il Ministro, ieri, confermando le cifre relative alle giornate attribuite ai braccianti permanenti, occasionali ed eccezionali, faceva poi un calcolo del genere: se al bracciante occasionale sono attribuite da 101 a 156 giornate, ed al bracciante eccezionale da 51 a 101 giornate, questi lavoratori potranno raggiungere la pensione in 23 e 46 anni. Ma, onorevole Ministro, ella ha tenuto conto solo delle giornate che vengono attribuite, non delle giornate che vengono accreditate.

Ho già detto nella discussione generale che nel decennio 1941-1950 in Sardegna, per gli eccezionali, non è stato accreditato nemmeno un contributo. Una cosa sono le giornate effettivamente lavorate, un'altra quelle attribuite ed un'altra ancora quelle accreditate; il versamento di contributi può essere la metà, un terzo o due terzi delle giornate attribuite, a seconda della massa contributiva, per i contributi unificati versati in una provincia per un determinato anno. Facciamo sì che le giornate attribuite diventino, agli effetti della pensione, giornate dovute. Mi pare che è il minmo che possiamo chiedere in questo campo. Ai braccianti eccezionali, ai quali sono attribuite 51 giornate, ne vengano accreditate 51 e così pure agli occasionali che ne hanno attribuite 101. Mi pare che questo sia rendere doverosa giustizia alla gran massa dei lavoratori agricoli.

Vi è poi la seconda parte del nostro emendamento con la quale si riconferma quanto abbiamo sostenuto nella discussione generale. Abbiamo udito il relatore di maggioranza, il collega Menaldi, il senatore Grava e l'onorevole Ministro fare gli scandalizzati perchè in questi ultimi anni le pensioni si erano appiattite a causa di pensioni-base a differenza minima ed integrate con varie indennità il cui ammontare era indipendente dal numero degli anni di contribuzione; ad un certo momento la differenza tra chi aveva pochi anni di contribuzione e chi ne aveva molti era ridotta a molto poco. Si è detto: spariscano tutte queste indennità integrative, si facciano due voci sole, e si determini veramente un rapporto con gli anni di contribuzione.

Se questo è l'ingranaggio, quale difficoltà voi potete avere ad accettare il nostro emendamento, e lasciare quindi i minimi della vigente legge? È evidente che chi raggiungerà una massa contributiva minima avrà una pensione minore di chi avrà contribuito per 10 o 15 anni ed avrà maggiore massa contributiva. Non vi potrà essere più l'appiattimento, poichè chi avrà 10-15 anni di contribuzione avrà pensione maggiore di chi, per un complesso

di ragioni, avrà un minimo di contribuzione; date la possibilità anche a questo operaio di avere qualche cosa, siano pure 4.000 lire mensili. Perchè non funzionerebbe più il vostro ingranaggio, quando voi accettaste questa nostra tesi? Potevate farne una questione quando si trattava dell'appiattimento causato dalle varie indennità, ma oggi con le due voci non c'è questo pericolo. Quindi non vedo la ragione per cui dovete stabilire un limite tanto alto, 15 anni di contribuzione, impedendo così che una grande massa di lavoratori, specie del meridione e delle isole, possa raggiungere la pensione. A me sembra che per tutte queste ragioni questo emendamento dovrebbe essere accettato.

PRESIDENTE. Si dia ora lettura dell'emendamento presentato dai senatori Carmagnola, Zanardi, Bocconi e Pieraccini.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del nuovo testo dell'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, con la seguente:

" L'assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

108 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

468 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

9 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

1.404 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

936 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani;

2) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno tre anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati e accreditati almeno:

36 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

156 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

3 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

468 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

312 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani;

b) sussistano nel quinquennio precedente alla domanda di pensione almeno:

7 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

31 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

un contributo pari ai tre quinti di un contributo annuo di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

93 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

62 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani.

" Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati e accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Carmagnola per svolgere questo emendamento.

CARMAGNOLA. Ho già esposto l'altro giorno a grandi linee le ragioni per le quali avrei presentato questo emendamento che è diviso in due parti. La prima si riferisce alla vecchiaia e riduce la contribuzione da 15 a 9 anni con uguale riduzione dei contributi giornalieri e mensili in riferimento ai 9 anni. La seconda parte invece interessa la invalidità: anzichè maturare il diritto dopo 5 anni di contributi, io avrei ridotto tale periodo a tre anni.

Perchè questo? Lo ripeto perchè l'altra sera, data l'ora tarda, mancavano tre quarti dei colleghi i quali evidentemente si erano assentati perchè stanchi. Siccome la Cassa nazionale per le pensioni e la vecchiaia, istituita nel 1898, prescriveva un'anzianità decennale per avere il diritto alla pensione con i relativi contributi versati, è parso a me e ai miei collaboratori, i quali hanno fatto anche dei calcoli, di ridurre da 10 a 9 anni il periodo. Comunque accetterei

un eventuale emendamento al mio emendamento che ci riportasse ai 10 anni. Teniamo presente che, in riferimento a quell'epoca, abbiamo una maggiore disoccupazione, il cui problema non dev'essere disgiunto dalla pensione invalidità e vecchiaia, tenuto anche conto delle nuove leve al lavoro che domandano di essere occupate.

Pure contenendo in certi limiti le pensioni, ancora insufficienti, per commisurarle alla capacità economica del Paese, si dovrebbero almeno ridurre i termini per l'acquisizione del diritto. Queste sono le ragioni essenziali che mi hanno suggerito la presentazione dell'emendamento. Si spera nel pronto assorbimento dei 2 milioni di disoccupati, ma purtroppo è da cinque anni che viviamo in questa speranza, senza ancora intravvedere prossima la sua realizzazione.

Aggiungo anzi che, mentre approvo l'articolo del disegno di legge che consente al pensionato a 60 anni di rimanere al lavoro o di rinunciare alla pensione sino all'età di 65 anni, per godere del diritto all'aumento della stessa sua pensione, teoricamente sono contrario, per le ragioni che ho detto: c'è la gioventù da collocare. Notevole è la nostra responsabilità, onorevoli senatori, perchè la gioventù non si adatta a questa situazione sfavorevole, e a volte è indotta a commettere delle azioni con dannosi effetti per tutta la vita.

Se fosse quindi possibile dare una pensione che consenta in un certo qual modo di sbarcare il lunario, preferirei vietare l'impiego dopo i 60 anni per collocare i giovani disoccupati.

Egregi colleghi, la proposta del Ministero della pensionabilità dopo 15 anni di versamenti è presumibile che si riferisca a calcoli precisi, dal fatto che si obietta che la mia proposta di ridurre il termine a 10 anni verrebbe a sconvolgere il sistema proposto. Ho il senso della responsabilità per le notevoli variazioni finanziarie che deriverebbero da questo mio emendamento, ma non disponiamo di alcun dato attuariale per decidere con coscienza. Intanto, fra l'altro, non conosciamo quando all'incirca arriveremo alla situazione di regime e l'importo della spesa a quell'epoca al valore attuale della lira.

DE LUCA. 85 anni, lo ha detto Monaldi.

CARMAGNOLA. Un tecnico mi ha assicurato che la raggiungeremo nel 2000. Noi non ci saremo più, però servirebbe un calcolo, il più approssimativo possibile, per regolarci.

Noi legiferiamo, ma fuori c'è il pensionato che attende per chiederci le ragioni del nostro voto, al quale in più punti, non saremo in grado di rispondere.

Anche le difficoltà economico-finanziarie devono essere dimostrate, mentre dagli elementi che disponiamo risultano chiare.

Ecco perchè avevo suggerito la sospensione di questo articolo, per esaminarlo fra due, tre giorni, al fine di decidere con maggiore conoscenza e coscienza. Non disponendo pertanto di elementi attendibili, mantengo il mio emendamento, e prego il signor Presidente di metterlo ai voti. Esposte le ragioni che mi hanno consigliato la presentazione dell'emendamento, il cui termine trova il riferimento nella costituzione della prima Cassa di pensione per la vecchiaia, nonchè nell'aggravamento della disoccupazione che colpisce la nostra gioventù, raccomando ai colleghi la migliore attenzione alla mia proposta e, se convinti, di approvarla.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione a dare il suo avviso sull'emendamento sostitutivo dei senatori Bitossi ed altri.

MONALDI. Darò una breve risposta per quanto attiene all'emendamento Bitossi, Berlinguer, Fiore e Castagno svolto dal senatore Fiore. Questo emendamento contempla due situazioni: la prima (seguo l'ordine cronologico istituito dal collega Fiore) vuol sostituire al numero 2, lettera *b*), le parole « versato o accreditato » con le altre « dovuto o accreditato ». Ciò significa che ai fini della pensione è sufficiente il diritto potenziale, non il diritto attuale, cioè maturato attraverso versamenti regolarmente effettuati. (*Interruzione del senatore Fiore*).

Ma, senatore Fiore, non tocco la questione giuridica sulla quale non sarei competente; io rilevo solo che il principio dell'automaticità delle prestazioni in rapporto al diritto potenziale dovrebbe comportare tutto un rifacimento dell'attuale legislazione assicurativa, perchè il requisito di aver realmente versato si ripete

nell'assicurazione contro la tubercolosi, per la disoccupazione, ed in tutti i rami assicurativi.

CASTAGNO. Per gli infortuni è considerato il dovuto e non il versato.

MONALDI. Per le assicurazioni infortuni in questo momento mi sfugge l'esatta situazione.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È così!

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È una eccezione voluta dalla legge.

MONALDI. Non avendone nozione esatta, non posso contemplare o discutere del ramo infortunistico. Ripeto che, nei vari campi delle assicurazioni previdenziali, è matematicamente certo che le prestazioni sono subordinate al diritto attuale e non al diritto potenziale. Quindi, a meno che non si riveda tutta la legislazione, l'emendamento non può essere accolto.

E passo all'altra parte dell'emendamento: con essa ci si vuol riportare alle situazioni contemplate dalla legge del 1939. L'onorevole Fiore dice: voi avete ritenuto che i termini di quella legge fossero ingiusti perchè ne è seguìto l'appiattimento di tutte le pensioni; se la nuova legge viene applicata secondo i princìpi della legge istitutiva del 1919 l'ingiustizia cade. No, onorevole Fiore, quella legge era ingiusta di per sè. Rifacciamoci un momento al passato. Era ingiusta per questo. La legge istitutiva contemplava il diritto alla pensione per chi al 65° anno avesse potuto far valere dieci anni di contribuzione effettiva. Era una disposizione rigida perchè non dava alcuna possibilità di uscita a tutti coloro che, arrivati al 65° anno di età, si fossero trovati anche con un solo contributo in meno: nel 1928 fu corretta questa norma attraverso l'istituzione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione. Con la legge del 1939 si differenziano i sessi e si fissa l'età del pensionamento a sessanta anni per gli uomini e a cinquantacinque per le donne, e si modificano i requisiti: quindici anni di anzianità assicurativa e contribuzioni minime di 1.950 lire per gli impiegati e 750 lire per gli operai.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Lei non è aggiornato. Sono state modificate.

MONALDI. Sì nel 1943! Quei minimi contributivi, pur maggiorati del 50 per cento nel 1943 si possono versare in 15-17 mesi. Che cosa susseguì a quella legge? Il numero dei beneficiari della pensione, si accrebbe a dismisura. E i benefici sono andati a tutti quelli che avevano versato semplicemente qualche contributo nella loro prima giovinezza, e che poi sono diventati impiegati, commercianti, dirigenti di aziende e via dicendo. Sono andati ad individui che sono passati poi alle dipendenze dello Stato, e degli Enti locali, cosicchè oggi noi... (*Interruzione dalla sinistra*).

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Basta un caso per porre il problema.

MONALDI. Esiste oggi un buon numero di individui che hanno due pensioni, una previdenziale e una in quanto impiegati dello Stato o di Enti parastatali. (*Interruzione del senatore Fortunati*).

CASTAGNO. Perchè non avete fatto uno studio in proposito per dirci quanti casi vi sono?

MONALDI. Abbiate pazienza: è così, non è una eccezione. Quando pensate che basta un anno o poco più di versamenti, è facile immaginare come possa determinarsi questa situazione; perchè negarlo?

FIORE. Se date in base ai contributi che cosa date in più?

MONALDI. Qui non si tratta di dare in rapporto ai contributi base, onorevole Fiore! La legge con il vostro emendamento resterebbe scardinata già per il fatto dell'esistenza dei minimi di pensione.

Conclusione: la legge del 1939 fu atto demagogico; è stata fonte di errori e di ingiustizia. Non è possibile tornare ai princìpi in essa formulati.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento del senatore Carmagnola ed altri.

GRAVA. Sono assai dolente di non poter accettare l'emendamento dell'amico Carmagnola pur apprezzando i motivi che l'hanno spinto a presentarlo. Egli ha diviso la sua dimostrazione in due parti, invalidità e vecchiaia la prima e infortuni la seconda. Ha presentato quell'emendamento perchè teme che alcuni restino esclusi dall'assicurazione. Ora, amico Carmagnola, devo ricordarti quello che ho det-

to nel mio intervento. Ho spiegato come nessuno resti oggi escluso dall'assicurazione.

Prima però di entrare in questa dimostrazione brevissima, dirò che se noi volessimo — perchè a questo tende l'emendamento Carmagnola — ridurre da 15 a 10 anni il periodo di contribuzione per invalidità e vecchiaia dovremmo scardinare tutto il sistema di questa legge.

Seconda ragione: il problema oggi non si pone. Potremmo discutere il problema tra 5 anni perchè fino al 1956 tutti restano compresi nell'assicurazione. Io però mi sono preoccupato nel mio intervento di dimostrarlo e per fugare tutti i dubbi ho presentato un emendamento all'articolo 22 per i lavoratori agricoli, cioè per gli eccezionali, perchè per gli altri non credo ci sia timore. Il timore può esserci per gli eccezionali i quali hanno solo le 50-100 giornate lavorative all'anno. Ad evitare ogni dubbio ha provveduto l'emendamento proposto da me all'articolo 9 *sub* 2 che riduce i 2.340 contributi giornalieri, a 1.560 per gli uomini e a 1.560 per le donne. Anche senza questa riduzione gli eccezionali, in un periodo di 31 anni invece che 15-18 o 23, potranno avere diritto alla pensione. Certo però che riducendo i contributi a 1.560 ogni dubbio viene fugato, perchè noi non vogliamo escludere nessuno dei lavoratori dalla pensione, vogliamo comprenderli tutti, ma vogliamo che siano abolite la speculazione e le industrie che si facevano sulle pensioni, non vogliamo cioè che molti che oggi sono eccezionali come le mondine, che prestano due o tre anni di lavoro come mondine, e poi, se fortunate, vanno spose, al compimento dei 55 anni, si presentino con quelle marchette a chiedere la pensione, e chi paga questa pensione sono gli operai diseredati. Ragione per cui vorrei pregare l'onorevole Carmagnola di non insistere nel suo emendamento, senza contare il grave onere che importerebbe. Per evitare che una persona che ha contribuito per tre anni si presenti a percepire la pensione bisognerà specificare « purchè negli ultimi dieci anni sia stato iscritto come lavoratore qualificato eccezionale negli elenchi anagrafici ».

Sul secondo punto tutte le precedenti disposizioni stabiliscono i cinque anni per gli infortuni sul lavoro; anche in tutte le altre Nazioni questo periodo è di cinque anni. Perchè dobbiamo ridurlo a tre, a prescindere dal fatto che ciò scardinerebbe tutto il nostro sistema? Per queste ragioni la maggioranza della Commissione non può accettare l'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale per esprimere l'avviso del Governo sui due emendamenti sostitutivi.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, siamo arrivati ad un punto di grande importanza, nell'esame di questo disegno di legge, sul quale si è svolta buona parte della discussione generale.

Trascuro per ora alcune parti dell'emendamento dei senatori Bitossi e Fiore, su cui ritornerò; mi soffermerò, invece, sulla parte che considero essenziale, sulla parte cioè che mira ad annullare quello che è un po' il perno del disegno di legge sul disposto che richiede, per avere diritto alla pensione, un periodo contributivo di quindici anni, ridotto, per quanto riguarda gli agricoli, alla metà (156 giorni all'anno per 15 anni).

Il senatore Fiore vorrebbe che si ritornasse alla situazione anteriore, nella quale praticamente i minimi contributivi si può dire che non esistessero. Nella sua lealtà il senatore Fiore ha riconosciuto che bastava avere versato i contributi per sedici mesi, per aver diritto alla pensione della Previdenza sociale dall'età di sessanta anni fino alla morte. Solo se ci trovassimo di fronte a una assicurazione fondata su criteri privatistici, quei criteri che ci sentiamo rimproverare, potremmo fare il ragionamento del senatore Fiore e cioè: ognuno paga quello che vuole e alla fine, in base a quello che ha pagato, avrà la pensione corrispondente, anche di poche lire. Ma, onorevoli colleghi, stiamo trattando di una assicurazione sociale, la quale evidentemente si basa su princìpi dai quali non si può prescindere. Dobbiamo necessariamente fissare un minimo di pensione; e questo minimo è stato proposto, nel disegno di legge in esame, nella cifra di sessantamila lire all'anno. Ho già dimostrato — credo ieri — che un milione degli attuali pensionati della Previdenza sociale beneficierà di tale minimo. Ciò significa che occorrerà integrare la pensione, che sarebbe dovuta in base ai versamenti ef-

fettuati, con una somma cospicua, fino a raggiungere il minimo di sessantamila lire; il che impegnerà una parte notevole dei mezzi che abbiamo a disposizione. Ora, se c'è un minimo garantito per quanto riguarda la pensione, credo che non si possa fare a meno di stabilire anche un minimo garantito per quanto riguarda la contribuzione. Dipenderà, forse, dal fatto che, in questa materia, su di me incombono responsabilità di ordine finanziario, per quanto concerne la gestione degli Istituti previdenziali; certo è che, a mio avviso, quando si stabilisce di dare qualche cosa, è necessario essere certi che quello che si vuole dare ci sia.

Vorrei fare un ragionamento elementare: se, secondo le tavole di sopravvivenza, si debbono pagare le pensioni per almeno quindici anni, è perfettamente logico che si versino i contributi almeno per quindici anni. Mi pare che questo sia un requisito minimo che la stessa logica delle cose impone.

D'altra parte, ieri sera, parlando con la maggiore franchezza, credo di avervi assicurato che è lontano dal proposito mio, come presentatore della legge, di voler escludere dei lavoratori. Non si tratta di questo, si tratta di impostare il problema su una base seria. La base seria non può essere che questa, tanto è vero che tutti i sistemi previdenziali che esistono negli altri Paesi, ad eccezione della sola Inghilterra, sono fondati su minimi di contribuzione, che vanno dai quindici ai venti ed addirittura ai trentacinque anni. Mi pare, quindi, che questo principio, ormai affermato nella legislazione di tutti gli altri Paesi, meriti ossequio anche da parte nostra.

Permettetemi ora, onorevoli colleghi, di ricordare ancora una volta che il minimo contributivo di quindici anni viene introdotto, con questo disegno di legge, nel sistema dell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, come regola. Ma siamo tanto convinti che attualmente tale regola non può essere osservata completamente per tutti i motivi richiamati da diverse parti, che diciamo che l'applicazione di essa sarà graduale. Ciò evidentemente ci mette nella condizione di potere, fra alcuni anni, fare un riesame della situazione; dimodochè, se si dovessero eventualmente verificare esclusioni a danno di talune categorie di lavoratori, non mancherà possibilità di correggere gli errori. D'altra parte, si può sorridere, ma bisogna prendere in seria considerazione quello che ha detto il nostro collega onorevole Monaldi. Se bastasse avere versato un anno di contributi (e questo può essere avvenuto a quindici, come a trenta, a quaranta o a cinquanta anni) in un sistema assicurativo che è alimentato dal sacrificio dei lavoratori subordinati, e di tutta l'economia nazionale, dello stesso Stato che interviene con un 25 per cento del carico, per ottenere una pensione di gran lunga superiore al sacrificio che è stato compiuto, ciò significherebbe, praticamente, togliere qualcosa al sacrificio degli altri lavoratori. Credo che abbiamo il dovere di impedire che siffatte forme, sia pure sporadiche, di speculazione si possano manifestare.

Ad ogni modo, ritengo sia opportuno mantenere il termine dei quindici anni per una ragione psicologica cui attribuisco un enorme valore: dobbiamo impegnarci tutti a che il versamento dei contributi alle casse della Previdenza sociale vi sia e fare in modo che il lavoratore abbia uno stimolo, un interesse a sorvegliare che la contribuzione medesima sia regolare. Se fosse richiesto il requisito di un solo anno di contribuzione, potrebbe verificarsi anche una certa indifferenza, da parte di chi già avesse maturato il diritto alla pensione, nei riguardi del versamento dei contributi. Voi sapete che non abbiamo raggiunto ancora il pieno sul terreno della riscossione dei contributi previdenziali. Passi notevoli sono stati fatti; una riduzione delle evasioni in misura veramente rimarchevole è stata realizzata. Ma il giorno in cui avremo in ogni operaio, in ogni lavoratore agricolo, in ogni impiegato uno strenuo, attento, vigile difensore della regolarità della contribuzione, noi potremo allora confidare in risultati migliori.

Permettetemi, a questo proposito, di ripetere ancora che il minimo contributivo di quindici anni non costituisce un problema per la maggior parte dei lavoratori, tenuto conto che il periodo di vita lavorativa è di 45-50 anni. A me pare che questo sia un requisito che possa essere senz'altro raggiunto, anzi che è già raggiunto e superato largamente da tutte, possiamo dire, le categorie.

PUTINATI. Anche dai muratori?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche dai muratori.

PUTINATI. A che età?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il requisito è raggiungibile anche dai muratori, perchè questi ultimi hanno un avvicendamento al lavoro molto frequente. Per il muratore non si verifica la tragedia di altre categorie operaie, per cui o si è occupati o si è, purtroppo, definitivamente o, per lo meno, a lungo disoccupati. Nella categoria dei muratori c'è una continua osmosi tra occupati e disoccupati: i reclutamenti di lavoratori sono fatti spesso e ciò possiamo verificare attraverso le liste di collocamento, dalle quali emerge che nel settore dell'edilizia le iscrizioni e gli avviamenti al lavoro sono molto numerosi. Lei del resto sa, onorevole Putinati, che in questo disegno di legge vi è una disposizione, per cui durante i periodi di disoccupazione indennizzabile i contributi per l'assicurazione invalidità e vecchiaia sono versati dal fondo per la disoccupazione.

D'altra parte, nel settore dell'agricoltura abbiamo i salariati fissi, i quali hanno attribuite trecento giornate di lavoro all'anno. Per i braccianti sono richieste 156 giornate in 15 anni, corrispondenti a circa 7 anni. Di essi, i permanenti, sono inscritti negli elenchi anagrafici per 200-250 giornate all'anno.

CASTAGNO. In qualche regione.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. No, onorevole Castagno, in tutte le regioni.

Di braccianti permanenti ve ne sono dovunque. In Piemonte pochi, perchè vi sono molti salariati fissi; ma, per esempio, in Puglia, dove i salariati fissi sono pochi, vi sono molti braccianti permanenti. Quindi, la popolazione agricola bracciantile è distribuita fra nord e sud più o meno nelle stesse proporzioni, con una prevalenza dei salariati fissi al nord ed una prevalenza dei braccianti permanenti, cioè di coloro che sono occupati da 200 a 250 giorni all'anno, nel Mezzogiorno. Per quanto riguarda gli occasionali, ci troviamo nell'identica posizione. Gli occasionali hanno attribuite da 100 a 150 giornate all'anno...

ALLEGATO. Ma dove sono braccianti che lavorano 150 giornate all'anno?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per coloro, i quali sono inscritti negli elenchi anagrafici come occasionali, sono dovuti i contributi per 150 giorni all'anno, egregi colleghi. (*Commenti e interruzioni dalla sinistra*).

FIORE. Sono accreditati e non attribuiti.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questa osservazione, che il senatore Fiore ha già fatto in una precedente seduta (ed io già ho dimostrato di esserne preoccupato) è giusta. Effettivamente si verificano delle sfasature tra giornate di lavoro attribuite e contributi versati. Ora, non mi sembra giusto che dei lavoratori, la cui prestazione d'opera è riconosciuta ed accertata da un elenco compilato da Commissioni comunali, di cui fanno parte rappresentanti dei datori di lavoro, del Sindaco e dei lavoratori, vengano privati dei loro diritti, solo per difficoltà di riscossione. Dichiaro quindi di accettare l'emendamento che in proposito è stato presentato dal senatore Fiore, nel senso che non dovremo parlare più, per quanto riguarda gli agricoli, di versamenti accreditati, ma piuttosto di giornate attribuite, e cioè, che devono essere accreditati tutti i contributi relativi alle giornate attribuite. In questa maniera, noi elimineremo una gravissima causa di doglianza nel settore del lavoro agricolo; provvederà poi il servizio dei contributi unificati a garantire che la rispondenza si verifichi effettivamente.

PRESIDENTE. Per ora sono in discussione i due emendamenti sostitutivi dell'intero nuovo testo dell'articolo 9 del decreto-legge.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La mancata accettazione da parte mia dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 9, presentato dai senatori Bitossi, Fiore ed altri, è temperata dall'accoglimento di altri suggerimenti, grazie ai quali potranno essere superate le preoccupazioni che manifestate in quest'Aula.

Ritengo che un altro sforzo veramente notevole per eliminare ogni preoccupazione sia stato compiuto dalla Commissione, la quale si è trovata di fronte ad una proposta del senatore Carmagnola, intesa a ridurre il periodo minimo contributivo da 15 a 12 anni. Sono d'accordo con la Commissione nel ritenere che tale riduzione non si possa fare, perchè — come ho già detto — quindici sono in media gli anni per cui si corrisponde la pensione e di quindici anni deve essere il periodo minimo di contri-

buzione. Per la categoria però dei braccianti eccezionali, in effetti, qualche preoccupazione si può giustificare. A questo proposito, però, mi sembra che la proposta della Commissione (secondo cui i braccianti dovrebbero avere diritto alla pensione qualora risultasssero versati o accreditati 1.560 contributi giornalieri, per gli uomini, e 1.040, per le donne e i giovani) costituisca una soluzione che elimina ogni perplessità. Nell'emendamento della maggioranza della Commissione è contenuta una limitazione, che mi pare essenziale: si deve cioè trattare di braccianti eccezionali iscritti come tali negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni anteriori alla domanda di pensionamento.

Vi è un ultimo punto sul quale ho il dovere di dare un chiarimento al Senato. Si è detto: perchè parlare di contributi versati e non di contributi dovuti? Avete ricordato i precedenti delle assicurazioni contro le malattie, contro la disoccupazione e gli infortuni. Il problema è risolto per quanto riguarda gli agricoli, perchè abbiamo l'inscrizione in un elenco che fa testo e che automaticamente deve portare all'accreditamento. Ma, onorevoli senatori, l'ipotesi dell'invalidità e vecchiaia non coincide con le ipotesi della malattia e dell'infortunio: quando si è ammalati e si chiede l'intervento dell'istituto assicuratore, v'è un rapporto di lavoro in atto o esauritosi poco tempo prima; dimodochè, anche se il datore di lavoro non ha pagato, l'istituto assicuratore può identificarlo facilmente e farlo pagare.

Così per gli infortuni. Per la disoccupazione, sapete che la domanda per ottenere il sussidio deve essere presentata nei due mesi successivi al licenziamento; si tratta di dimostrare l'esistenza di un rapporto di lavoro immediatamente anteriore. Ma, nel campo dell'invalidità e vecchiaia, si tratterebbe di dare pensioni a persone le quali, durante cinquanta anni di vita lavorativa, hanno avuto tutta una serie di rapporti di lavoro con datori di lavoro che avrebbero dovuto pagare i contributi e non lo hanno fatto.

CASTAGNO. Il libretto di lavoro esiste, come esistono i timbri delle ditte.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma nella ipotesi che questi libretti di lavoro non esistano? È chiaro che, se vi è il libretto di lavoro, vi sarà stato il pagamento dei contributi. In caso contrario, come ci regoleremo?

Il vostro emendamento è stato suggerito dalla preoccupazione per la situazione dei lavoratori agricoli; permettetemi di interpretare così il significato della proposta. Voi, però, avete allargato la portata dell'emendamento estendendolo ad altre categorie di lavoratori. Per i lavoratori agricoli, come ho detto, accetto l'emendamento; spero però che vi rendiate conto che lo stesso principio non si può applicare in altri settori, nei quali manca quell'elemento di certezza che è rappresentato, in agricoltura, dall'elenco anagrafico.

CASTAGNO. Le faccio il caso di aziende che hanno dichiarato fallimento e in cui gli operai non si sono visti accreditati i versamenti che hanno fatto.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vi è il privilegio sulle attività di quelle aziende, ma si tratta di casi eccezionali, senatore Castagno. Ella comprenderà che vi sono medicine che possono in qualche caso far bene, ma che, se usate in linea di principio, sono dannose.

CASTAGNO. Si faccia zelante l'istituto!

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'istituto si fa zelante, senatore Castagno.

In conclusione, sono recisamente contrario sia all'emendamento sostitutivo dei senatori Bitossi e Fiore, che all'emendamento sostitutivo del senatore Carmagnola. Ho detto, però, che la mia opposizione contro i due emendamenti sostitutivi è temperata dalla mia buona disposizione verso l'emendamento del senatore Fiore e quello della Commissione, riguardanti gli agricoli, nel senso che ho poco fa spiegato.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, mantiene l'emendamento sostitutivo da lei svolto?

FIORE. Sì, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Carmagnola, mantiene il suo emendamento sostitutivo?

CARMAGNOLA. Sì, onorevole Presidente; lo mantengo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Bitossi, Berlinguer, Fiore e Castagno. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del nuovo testo dell'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, con la seguente (corrispondente a quella originaria dell'articolo 9 del citato decreto-legge, con la sostituzione della parola: " versato " con le altre: " dovuto o accreditato "):

" L'assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del 60° anno di età, per gli uomini, e del 55° anno di età, per le donne, quando siano trascorsi almeno 15 anni dalla data di inizio dell'assicurazione e risulti dovuto o accreditato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall'articolo 11 per la categoria a cui l'assicurato appartiene;

2) a qualunque età quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di inizio dell'assicurazione;

b) risulti dovuto o accreditato un importo di contributi non inferiore a quello indicato dall'articolo 11 per la categoria alla quale l'assicurato appartiene;

c) sussista almeno un anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione " ».

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Posso darle facoltà di parlare soltanto per dichiarazione di voto.

FIORE. Poichè nel mio emendamento c'è una parte che vuol lasciare immutata la legge vigente e una parte che vuol cambiare la parola « versato » con l'altra « dovuto » o « accreditato » e il Ministro accetta questa seconda parte solo per quanto riguarda gli agricoli (cioè per i braccianti eccezionali ed occasionali) e non per la generalità dei lavoratori, mentre il « dovuto » in questo emendamento si riferisce alla generalità dei lavoratori ...

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. C'è un testo a parte per gli agricoli, un emendamento presentato dal senatore Bitossi e dai suoi colleghi al quale io ho dichiarato di essere favorevole. Quindi si tratterà al momento opportuno di decidere su questo.

FIORE. Già, ma la parola « dovuto » in questo emendamento si riferisce a tutti i lavoratori assicurati siano essi agricoli o non agricoli, mentre l'emendamento che accetta il Governo si riferisce esclusivamente agli agricoli.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento integralmente sostitutivo dei senatori Bitossi, Berlinguer, Fiore e non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento integralmente sostitutivo dei senatori Carmagnola, Zanardi, Bocconi e Pieraccini. Se ne dia nuovamente lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Sostituire la dizione del nuovo testo dell'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, con la seguente:

" L'assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno:

108 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

468 contributi settimanali di cui alla tadella *B*, n. 1, ovvero

9 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

1.404 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

936 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani;

2) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno tre anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati e accreditati almeno:

36 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

156 contributi settimanali di cui alla tabealla *B*, n. 1, ovvero

3 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

468 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

312 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani;

b) sussistano nel quinquennio precedente alla domanda di pensione almeno:

7 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

31 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

un contributo pari ai tre quinti di un contributo annuo di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

93 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

62 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani.

" Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati e accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma " ».

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Devo dichiarare, prima di votare l'emendamento dell'onorevole Carmagnola (che noi, in via subordinatissima, potremmo approvare), che abbiamo presentato una serie di altri emendamenti che riguardano le cifre di queste contribuzioni, ai quali non abbiamo rinunziato. Il collega Carmagnola propone, ad esempio, al primo punto, che risultino versati o accreditati numero 108 contributi mensili; vi sono degli emendamenti che portano questo numero a 60, altri che propongono 120, altri 90. Ora, io non vorrei che, attraverso una votazione in blocco di tutto l'emendamento Carmagnola, avessimo preclusa la possibilità di discutere quegli altri emendamenti e di variare un po' le cifre con una mediazione.

PRESIDENTE. Non dubiti; saranno discussi e messi ai voti tutti gli emendamenti presentati, perchè sono emendamenti parzialmente sostitutivi dell'articolo.

Metto pertanto ai voti l'emendamento integralmente sostitutivo proposto dai senatori Carmagnola, Zanardi, Bocconi e Pieraccini. Coloro che sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Passiamo ora agli altri emendamenti.

I senatori Fiore, Bitossi, Berlinguer, Castagno, Molinelli, Locatelli, Flecchia e Putinati hanno proposto di sostituire al n. 1 del primo comma del nuovo testo dell'articolo 9 del decreto-legge, alle parole: « versati o accreditati » l'altra: « dovuti ».

Ha facoltà di parlare il senatore Castagno per illustrare questo emendamento.

CASTAGNO. Sul primo emendamento, quello che sostituisce la parola « dovuti » alle parole « versati o accreditati », aveva già parlato il collega Fiore ed io non intendo ripetere le argomentazioni da lui svolte, anche perchè, dalla risposta ampia del Ministro, abbiamo già compreso perfettamente che esso è respinto dal Governo, il quale lo accetta soltanto per quel che si riferisce ai lavoratori agricoli occasionali. In qualche interruzione fatta al discorso del Ministro abbiamo anche fatto presenti alcune delle condizioni esistenti per le quali riteniamo che la parola « dovuti » debba essere sostituita alle altre. Abbiamo citato il caso dei lavoratori industriali i quali hanno subìto le ritenute sul proprio salario, ma l'industriale non ha versato, per cause varie, il dovuto alla assicurazione previdenziale. Vi sono i casi citati, con le sue interruzioni, dall'onorevole Putinati, che riguardano i lavoratori edili, e si potrebbe continuare nella esemplificazione. Ci richiamiamo ancora una volta alla situazione in atto per quel che si riferisce alle altre assicurazioni: malattie, infortuni e disoccupazione. Le argomentazioni esposteci dal signor Ministro sono nel senso che è facile all'Istituto assicuratore di questi settori avere la garanzia che l'operaio effettivamente abbia lavorato, e quindi la possibilità per l'Istituto stesso della rivalsa sul datore di lavoro. Secondo noi ciò esiste anche per quello che si riferisce alle pensioni, perchè non è soltanto il caso isolato, del lavoratore che abbia lavorato trenta anni prima, che debba fare testo; ma esiste anche il caso del lavoratore che negli ultimi cinque o dieci anni ha lavorato in determinate condi-

zioni e che non ha visto versati effettivamente i contributi che gli sono stati trattenuti.

D'altra parte abbiamo sentito un altro ragionamento da parte del Ministro: « vogliamo che ci siano i quindici anni di versamento per dare uno stimolo all'operaio a garantirsi egli stesso che il suo datore di lavoro compia gli atti che deve compiere e non evada dalla legge ». Mi pare che questo più che un compito dell'operaio, compito naturale che esso cerca di svolgere anche attraverso le organizzazioni sindacali (il suo intervento diretto talvolta è molto pericoloso, perchè presta il fianco a tutte le reazioni e alle rappresaglie dei padroni che noi ben conosciamo), debba essere compito dell'Istituto, il quale deve avere i suoi idonei strumenti per poter vigilare a che il datore di lavoro compia il proprio dovere. Quindi lo stimolo se mai non è verso l'operaio che deve essere rivolto, ma verso l'Istituto assicuratore che ha contratto un obbligo con l'operaio assicurato, ma verso cui esiste un preciso obbligo dell'imprenditore. Dirò di più: non sono un giurista, ma mi pare che una volta che parliamo di « assicurazione obbligatoria », una volta che l'operaio ha presentato i suoi libretti all'industriale e l'industriale detiene e conserva il libretto di lavoro e quelli delle assicurazioni dell'operaio, quest'ultimo cessa da quel momento di esserne il responsabile mentre il responsabile è l'industriale.

E riteniamo allora che l'operaio abbia il diritto di considerarsi automaticamente garantito e tutelato anche per il fatto che l'assicurazione è obbligatoria e non volontaria. Quindi l'operaio è sicuro di avere, subendo le ritenute sul proprio salario, le spalle tranquille dato che l'assicurazione, per lui, è fatta. Chi manca è l'industriale o l'agrario, cioè il datore di lavoro ed è verso di lui che l'istituto assicuratore può fare la causa e può avere la sua rivalsa.

Ecco perchè insistiamo nel concetto del « dovuto », in quanto l'operaio deve essere garantito di aver maturato i diritti che l'assicurazione, per il fatto stesso di chiamarsi « obbligatoria », gli dà o gli dovrebbe dare.

Per quel che si riferisce agli altri emendamenti che abbiamo presentato...

PRESIDENTE. Un momento, senatore Castagno; il Senato non è stato ancora informato degli altri emendamenti presentati da lei e dal senatore Flecchia.

Comunico che i senatori Castagno, Fiore, Flecchia, Putinati, Bitossi, Berlinguer, Molinelli e Locatelli hanno proposto di sostituire alle cifre indicate nel n. 1 del primo comma del nuovo testo dell'articolo 9 del decreto-legge le seguenti:

« 60 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero

260 contributi settimanali di cui alla tabella B, n. 1, ovvero

5 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero

600 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

400 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani; ».

Il senatore Castagno ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CASTAGNO. Sarò molto conciso perchè noi abbiamo già svolto le considerazioni di carattere generale durante la discussione generale, non solo, ma perchè il collega Carmagnola ha illustrato a sua volta alcune considerazioni che noi non dobbiamo riprendere; d'altra parte un voto del Senato ha già, in parte almeno, indicato quale è la tendenza prevalente.

Quando noi insistiamo nell'accettare bensì i quindici anni, come durata dell'assicurazione, ma vogliamo ridurre il numero dei contributi, lo facciamo per tutte quelle considerazioni che abbiamo svolte e che riguardano in modo particolare i lavoratori occasionali ed i disoccupati che non hanno registrato contributi perchè non sono in diritto di percepire i sussidi di disoccupazione; soprattutto rivolgiamo la nostra attenzione proprio a quei lavoratori per i quali riteniamo che la funzione della Previdenza sociale non sia una funzione di carattere semplicemente assicurativo da svolgersi con puri criteri attuariali, che potrebbero essere logici nel concetto privatistico — cioè la considerazione della pensionabilità degli effettivi contributi versati — ma sia essenzialmente una funzione sociale. Ci siamo sentiti rispondere dall'onorevole Grava e dall'onorevole Monaldi con l'esposizione di alcuni casi che, secondo essi, avrebbero un'importanza grandissima nello stabilire il numero dei pensionati e dei pensionabili; ma sono tutti casi patologici, non sono casi normali. L'operaio che

è diventato proprietario di uno stabilimento, la mondina che ha sposato un milionario o che magari ha fatto la *star* in un film realistico, il disoccupato che ha vinto al Totocalcio, ecc., evidentemente, non possono entrare nelle considerazioni che noi dobbiamo fare quando parliamo di masse di assicurati, di masse di lavoratori.

Abbiamo dimostrato, e l'ha fatto particolarmente il collega Fiore nella trattazione di carattere generale dando delle cifre, anche se voi le avete contestate, il numero imponente di lavoratori che non possono in modo assoluto raggiungere (malgrado le considerazioni dell'onorevole Ministro) i quindici anni effettivi di versamenti, non i quindici anni nel tempo, ma nel totale dei contributi versati. Ci richiamiamo ancora una volta, anche dopo le contestazioni del senatore Monaldi, alla legge del 1939, che egli dice iniqua, e noi con lui, ma solo perchè manteneva una divisione tra impiegati ed operai. Se per una parte quella legge era iniqua, in altre parti era abbastanza giusta perchè stabiliva lo stesso tempo di assicurazione, ma con dei limiti di contributi equi, in quanto erano raggiungibili con un effettivo versamento di 3 anni di contribuzione minima. E parlo delle categorie più modeste, perchè se noi consideriamo le 1.950 lire che erano richieste allora come minimo di versamento per avere diritto alla pensione, vediamo che l'impiegato della più bassa categoria, quello che aveva da 600 a 800 lire mensili di stipendio, con 32 contributi raggiungeva il limite prescritto. Un operaio che aveva 66 lire settimanali di retribuzione, dovendo raggiungere un minimo di 750 lire di contributi, lo raggiungeva in 140 settimane, cioè anche egli in meno di 3 anni di effettivo lavoro. Con la nostra proposta noi raggiungiamo invece i 60 contributi mensili e i 260 contributi settimanali, il che rappresenta un minimo di 5 anni effettivi di contribuzione nei 15 di assicurazione.

Ci pare che con questo andiamo al di là di quella che era la vecchia legge, cominciamo cioè a considerare dei minimi assai più alti di quel che non prevedesse il legislatore di quel tempo, riconoscendo in parte alcune delle considerazioni svolte e soprattutto il fatto che possiamo con più lunghe contribuzioni più facilmente assicurare una pensione ai nostri vecchi pensionati, anche a quelli attuali. La legge del 1939 aveva riconosciuto il diritto al minimo anche per coloro che avevano versato un solo anno di contribuzione. Ebbene, noi, con la graduatoria proposta nei successivi articoli, dobbiamo riconoscerlo anche a quelli che non hanno raggiunto, attraverso il meccanismo dei quindicesimi, il minimo di contribuzione; dobbiamo cioè arrivare allo stesso risultato.

Per queste ragioni insistiamo nell'emendamento.

PRESIDENTE. I senatori Castagno, Fiore ed altri hanno altresì proposto di sostituire nel primo comma, n. 2), lettera *a*), i periodi contribuzionali ivi previsti con i seguenti:

« 24 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero

104 contributi settimanali, di cui alla tabella B, n. 1, ovvero

2 contributi annui di cui alla tabella B. n. 2, ovvero

240 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

160 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani ».

Gli stessi senatori hanno infine proposto, al primo comma, n. 2), lettera *b*), di sostituire gli ultimi due periodi contribuzionali ivi previsti con i seguenti:

« 120 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

80 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani ».

Il senatore Castagno ha facoltà di parlare per illustrare questi emendamenti.

CASTAGNO. Volevo aggiungere soltanto alcune considerazioni. Mi rivolgo particolarmente al signor Ministro e all'onorevole Monaldi. Qui si tratta del caso dell'invalidità, cioè di qualche cosa che è al di fuori delle previsioni che l'individuo può fare sul corso della sua vita. L'operaio che, non per infortunio, ma per sopravvenuta malattia od altra causa, diventa invalido al lavoro, lo mettiamo nelle condizioni più tristi se noi insistiamo nei 5 anni completi di contribuzione. Qui il caso è diverso ed è

proprio per questo caso che noi ci rivolgiamo a quello spirito di solidarietà sociale che dovrebbe presiedere a tutte le nostre considerazioni in questa materia. L'operaio lavora, il contadino lavora, avendo di fronte a sè la possibilità di coprire tutte le sue assicurazioni: improvvisamente per delle ragioni che non dipendono dalla sua volontà diventa invalido. Ed allora perchè ridurre questo operaio nella completa miseria, senza neanche quel minimo di pensione di invalidità perchè non ha raggiunto i 5 anni? La pensione è data oggi dopo un solo anno di versamento di contributi; con le proposte del Ministro arriviamo a 5 anni effettivi. Mi sembra che un miglioramento si dovrebbe ammettere; le proposte del Ministro peggiorano così fortemente le condizioni attuali che ci sembra proprio che lo spirito sociale venga completamente a mancare in esse e nelle considerazioni che egli fa per sostenerle.

Si dice che vi possono essere dei casi in cui, attraverso un troppo basso livello di contribuzione, arriviamo a pensionare anche della gente che, nel corso della sua fatica lavorativa, ha cambiato completamente di situazione sociale. Ed allora, in quei casi, noi potremmo, se le nostre proposte venissero approvate dal Senato, con un emendamento o con un articolo aggiuntivo inserito al posto più opportuno nella legge, concretizzare una considerazione: che il pensionando, qualora paghi un'imposta complementare superiore ad una determinata cifra, non abbia più diritto alla pensione. Noi ci cauteleremmo così, in vista di quelle obiezioni fatte dagli onorevoli Grava e Monaldi: non dare delle pensioni a chi non ha bisogno di averle per le sue condizioni economiche. Ma quando si tratta di lavoratori che hanno continuato a lavorare e non hanno potuto cambiare la loro posizione economica e diventano invalidi, mi sembra che le considerazioni di solidarietà sociale dovrebbero prevalere su ogni altra.

PRESIDENTE. Avverto che i senatori Flecchia, Locatelli, Putinati, Fantoni, Voccoli, Musolino, Cermignani e Pellegrini hanno presentato un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, n. 1), del nuovo testo dell'articolo 9 del decreto-legge, le cifre ivi indicate con le seguenti:

« 90 contributi mensili di cui alla tabella A, ovvero

390 contributi settimanali, di cui alla tabella B, n. 1, ovvero

8 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero

900 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

600 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne ed i giovani».

Gli stessi senatori hanno proposto al primo comma, n. 2), lettera *a*), di sostituire le cifre ivi indicate con le seguenti:

« 36 contributi mensili, di cui alla tabella A, ovvero

156 contributi settimanali, di cui alla tabella B, n. 1, ovvero

3 contributi annui di cui alla tabella B, n. 2, ovvero

360 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

240 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne ed i giovani ».

Gli stessi senatori hanno altresì proposto di sostituire, nel primo comma, n. 2), lettera *b*), gli ultimi due periodi contribuzionali ivi previsti con i seguenti:

« 120 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

80 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani ».

Inoltre, i senatori Flecchia, Locatelli, Musosino, Cermignani, Rizzo Domenico, Voccoli, Putinati e Fantuzzi hanno proposto, in via subordinata, un emendamento tendente a sostituire:

alle ultime due cifre indicate nel n. 1 del primo comma le seguenti altre:

« 1.800 contributi giornalieri, di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

1.200 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani »;

alle ultime due cifre indicate nel n. 2, lettera *a*) le seguenti altre:

« 600 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per gli uomini, ovvero

400 contributi giornalieri di cui alla tabella B, n. 3, per le donne e i giovani ».

Ha facoltà di parlare il senatore Flecchia per svolgere la prima serie di emendamenti.

FLECCHIA. Tenuto conto della discussione generale e delle argomentazioni testè svolte dal senatore Castagno, potrei ritenere i miei emendamenti già svolti. Mi limiterò pertanto a dire che si tratta di una manifestazione di buona volontà da parte nostra, nel tentativo di andare incontro all'invito fattoci dalla maggioranza e dallo stesso Ministro di correggere i difetti, riconosciuti durante la stessa discussione generale, sul decreto-legge. Si tratta di un correttivo destinato a sovvenire le esigenze dei vecchi lavoratori e degli invalidi.

Il mio emendamento comporta una moltiplicazione per sei dei contributi stabiliti dalla legge del 1939, mentre il nuovo testo, per dare ai lavoratori un minimo di pensione per l'invalidità e la vecchiaia, moltiplica per dodici. Si tratta di tenere in maggiore conto i sacrifici che i lavoratori sopportano a causa della situazione economica del nostro Paese, non che della disoccupazione totale e parziale e del lavoro stagionale.

D'altra parte, penso che se è vero, come l'onorevole Ministro e molti colleghi della maggioranza sostengono, che vi siano larghe possibilità, anche per questa categoria di lavoratori, di raggiungere i 15 anni di contribuzione, non vedo quali preoccupazioni dovrebbero aversi nell'accettare un emendamento che renderebbe più tranquillante la parte più sfortunata dei lavoratori del nostro Paese.

Del resto, mi pare che in questa sede non si debba o si possa pensare che i lavoratori del nostro Paese, sobri e volenterosi, nella difficoltà di trovare un'occupazione continuata atta a guadagnarsi onestamente l'esistenza, non agognino invece a sfuggire il lavoro!

Per tutte queste considerazioni invito i colleghi del Senato a votare l'emendamento da me presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Locatelli per svolgere la seconda serie di emendamenti, presentati in via subordinata.

LOCATELLI. La subordinata tende, come ho detto nel mio intervento, a diminuire i contributi giornalieri per i lavoratori agricoli, quelli che hanno, purtroppo, un lavoro meno continuativo. Accettandola, voi darete diritto a pensione ed assicurerete il pane, nel loro melanconico tramonto, ad un numero maggiore di poveri braccianti. È un'opera di bontà. Quanti, in Senato, hanno un cuore son sicuro che voteranno il mio emendamento.

PRESIDENTE. Fo presente che il senatore Grava, a nome della maggioranza della Commissione, ha presentato due emendamenti aggiuntivi.

Il primo tende ad aggiungere, alla fine del n. 1 del nuovo testo dell'articolo 9 del decreto-legge, i seguenti capoversi:

« 1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n 3, per i braccianti eccezionali, se uomini, ovvero

1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani, purchè risultino inscritti come tali negli elenchi anagrafici negli ultimi 10 anni precedenti alla domanda di pensionamento ».

Il secondo emendamento tende ad aggiungere alla fine del n. 2, lettera *a*), i seguenti capoversi:

« 520 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per i braccianti eccezionali, se uomini;

350 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per i braccianti eccezionali, se donne o giovani ».

Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il proprio avviso sui varii emendamenti.

MONALDI. Sarò breve. Gli onorevoli colleghi hanno presenti tutte le discussioni che sono state fatte sui requisiti minimi di contribuzione per acquisire il diritto alla pensione. È stato già respinto un emendamento Bitossi, che si riportava alla legge del 1939; è stato respinto un emendamento dell'onorevole Carmagnola, che proponeva una riduzione complessiva di oltre un terzo per i minimi proposti dal disegno di legge. Degli attuali emendamenti, uno, quello del senatore Castagno, chiede la riduzione complessiva di un terzo di

tutti i contributi; un altro, quello svolto dall'onorevole Flecchia, chiede la riduzione alla metà. Vi è infine una seconda parte dell'emendamento Castagno che riguarda gli invalidi, per i quali si chiede pure una riduzione. La Commissione non può accettare alcuno degli emendamenti proposti.

Debbo però soffermarmi su due situazioni particolari.

Prima situazione: i lavoratori agricoli. Per i giornalieri sono state predisposte due facilitazioni: la prima, già approvata, riduce di un terzo il minimo dei contributi necessari alla pensione. La seconda è contemplata in un emendamento a mia firma, ma sul quale si è già espressa favorevolmente la Commissione, in virtù del quale è consentita a questa categoria di lavoratori la prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi nel corso stesso dell'assicurazione.

Seconda situazione: gli invalidi. L'onorevole Castagno ha toccato una nota sentimentale che naturalmente ho raccolto perchè, se c'è uno scopo nella mia vita, questo è di far qualcosa di bene per gli ammalati. Ma è pur necessario sul piano legislativo rimanere aderenti alla realtà. Quando si parla di invalidità ai fini previdenziali non ci si riferisce agli infortunati che sono di competenza di altro Istituto. L'attuale legge contempla l'invalidità da malattia e da minorazioni che si determinano gradualmente nella vita degli individui. Per costoro è già previsto un beneficio nel fatto che saranno considerati validi ai fini delle contribuzioni i periodi di malattia fino a un anno. Questo che poteva rappresentare un limite troppo basso per i tubercolotici, è stato corretto da un mio emendamento in virtù del quale saranno considerati validi ai fini delle contribuzioni tutti i periodi di degenza sanatoriale e i periodi post-sanatoriali indennizzati per legge. Cosicchè vorrei vivamente pregare i colleghi di non insistere; l'insistenza su questa parte costituisce per me una non lieve ferita, non ritenendo si possa andare oltre quei limiti senza scardinare le basi stesse dell'Istituto delle pensioni.

CASTAGNO. Per i tubercolotici le sue considerazioni sono giuste, onorevole Monaldi; ma per gli altri ammalati non è detto che una malattia che renda invalido debba durare un anno; perchè anche dopo un mese, in un periodo molto più breve può avvenire...

MONALDI. È vero, ma vorrei tener conto anche dell'animo del medico. Non posso pensare che un medico, che sapesse che dopo un mese di ulteriore degenza un individuo vada a maturare il diritto a pensione, dovesse negargli il suo aiuto.

CASTAGNO. Io propongo di passare da cinque anni a tre, anzi a due.

MONALDI. Io ho espresso il mio parere. Se l'onorevole Ministro che ha maggiori nozioni delle mie potrà accedere alla sua proposta, nessuno più di me ne sarà lieto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere il suo avviso.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, ho abusato un po' della vostra pazienza, prima, per precisare in maniera definitiva la mia posizione a proposito dell'articolo in esame. Ritengo che sia indispensabile un periodo contributivo di 15 anni per la pensione di vecchiaia e di 5 anni per quella di invalidità. Sono quindi contrario a tutti gli emendamenti che tendono a ridurre questi periodi contributivi. Ripeto però ancora una volta che sarò favorevole ai due emendamenti tendenti a temperare il rigore del principio generale per quanto riguarda i lavoratori agricoli eccezionali.

PRESIDENTE. Senatore Castagno, mantiene i suoi emendamenti?

CASTAGNO. Li mantengo.

PRESIDENTE. Senatore Flecchia, mantiene i suoi emendamenti?

FLECCHIA. Li mantengo.

PRESIDENTE. Senatore Grava, mantiene i suoi emendamenti?

GRAVA. Li mantengo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Tommasini. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ha parlato bene il senatore Monaldi quando ha detto che questo dibattito minaccia di diventare caotico dopo tante ore di discussione e credo che noi possiamo invidiare il brillante funzionamento dell'alta intelligenza del nostro Presidente, il quale forse è il più al corrente di tutti noi sull'argomento. In ogni modo ho seguito questa discussione con

passione e l'ho seguita con passione in quanto attanaglia la nostra attenzione per quello che vi ha di spirito umanitario in tutti i settori del Senato. Però vi è anche una situazione di realtà signori miei. Io nella discussione degli emendamenti precedenti, che sono stati respinti, mi sono preoccupato di una cosa: parlavamo ieri di perequazione, si parla oggi di adeguamento di pensioni; ora intendiamoci bene, ad una mia interruzione al senatore Castagno dicevo che in regime, ahime! di fortissima disoccupazione come oggi, bisognerebbe pensare all'adeguamento della disoccupazione, perchè sapete tutti che vi sono delle famiglie ove lavorano in tre o quattro e vi sono famiglie di dieci persone in cui non lavora nessuno; ma se ci dobbiamo preoccupare della situazione del lavoro, dobbiamo anche preoccuparci di non distruggere l'istinto e la passione del popolo italiano per quello che riflette la sua previdenza personale. Ora, onorevole Castagno, lei dice che non è l'operaio che deve sorvegliare il proprio conto assicurativo; che è l'Istituto che deve vigilare a che i contributi dovuti dai datori di lavoro siano effettivamente e regolarmente applicati, ma se non m'inganno l'Istituto funziona già e io vorrei che il Ministro ci potesse dire con statistiche quanti milioni di penalità vengono inflitti attraverso le ispezioni, che gli uffici della Previdenza vanno a compiere presso gli stabilimenti industriali. (*Interruzione dalla sinistra*).

Vorrei anche dire, onorevoli colleghi, che quando io mi trovo di fronte ad una legge che fissa in quindici anni il periodo di assicurazione effettivo, distribuito nei 45 anni di periodo lavorativo di un uomo, non posso, onorevole Carmagnola, non pensare alle categorie dei pensionati statali per i quali ci vogliono nientemeno che 20 anni per avere titolo alla pensione; quel disgraziato che viene esonerato dal servizio anche per invalidità prima dei 20 anni (precisamente anni 19 mesi sei e un giorno) non ha diritto ad altro che ad un aritmetico *una tantum* che è perfettamente contrario a quello che è l'interesse che presenta il reddito vitalizio, per modesto che sia.

Queste ragioni, quando si studia un regime perequativo, le vogliamo o no tenere presenti? Ma siamo o no rappresentanti di tutti i lavoratori, di tutte le categorie?

Signori, con questa preoccupazione perequativa, sotto questo stimolo di incoraggiare sempre più l'istinto del risparmio nel popolo, l'istinto cioè della previdenza, voto per la legge come è nel testo proposto dal Governo e voto contro gli emendamenti che sono stati presentati dall'onorevole Castagno, dall'onorevole Locatelli e del senatore Flecchia. Voto anche il testo dell'emendamento della Commissione così come è stato proposto, sicuro e convinto di compiere con questo atto un'opera veramente perequativa ed assistenziale per tutti i lavoratori e soprattutto di non distruggere nel popolo quello che è il lodevole istinto di provvedere per la sua vecchiaia.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione, per parti separate, del testo sostitutivo dell'articolo 9 del decreto-legge. Do nuovamente lettura della prima parte del comma primo, numero 1:

« *Art. 9.* — L'assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno: »

I senatori Fiore, Bitossi ed altri propongono che alle parole: « versati o accreditati » si sostituisca l'altra: « dovuti ».

Metto ai voti questo emendamento non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la parte dell'articolo 9 del decreto-legge di cui ho dato testè lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Do lettura della seconda parte del primo comma, n. 1, dell'articolo 9 del decreto-legge:

« 180 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

780 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

15 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

2.340 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani ».

Su questa parte vi è l'emendamento sostitutivo dei senatori Castagno ed altri, che rileggo:

« 60 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

260 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

5 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

600 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

400 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani ».

Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato, in via principale, dai senatori Flecchia ed altri:

« 90 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

390 contributi settimanali, di cui alla tabella *B*, ovvero

8 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

900 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3 per gli uomini, ovvero

600 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani ».

Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo delle ultime cifre presentato, in via subordinata, dai senatori Flecchia ed altri:

« 1.800 contributi giornalieri, di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

1.200 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani ».

Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti la seconda parte del primo comma, n. 1, dell'articolo 9 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

A nome della maggioranza della Commissione, il senatore Grava ha proposto a questo punto il seguente emendamento aggiuntivo:

« 1.560 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per i braccianti eccezionali, se uomini, ovvero

1.040 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne ed i giovani, purchè risultino inscritti come tali negli elenchi anagrafici negli ultimi 10 anni precedenti alla domanda di pensionamento ».

Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, accettato dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura della prima parte del n. 2 del primo comma dell'articolo 9:

« 2) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 e quando:

a) siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati e accreditati almeno: »

I senatori Fiore, Bitossi ed altri propongono anche qui di sostituire alle parole: « versati e accreditati » l'altra: « dovuti ».

Metto ai voti questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la parte dell'articolo 9 del decreto-legge di cui ho dato testè lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

L'articolo 9 del decreto-legge così prosegue:

« 60 contributi mensili di cui alla tabella *A* ovvero

260 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

5 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

780 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

520 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani; ».

I senatori Castagno ed altri propongono il seguente emendamento sostitutivo:

« 24 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

104 contributi settimanali, di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

2 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

240 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

160 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani ».

Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato, in via principale, dai senatori Flecchia ed altri:

« 36 contributi mensili, di cui alla tabella *A*, ovvero

156 contributi settimanali, di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

3 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

360 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

240 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne ed i giovani ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo delle ultime due cifre presentato, in via subordinata, dagli stessi senatori:

« 600 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini ovvero

400 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne ed i giovani; ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti la parte dell'articolo 9 del decreto-legge di cui ho dato poc'anzi lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Il senatore Grava, a nome della maggioranza della Commissione, ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

« 520 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini;

350 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per i braccianti eccezionali, se donne o giovani ».

Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, accettato dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

Do ora lettura della lettera *b*), prima parte, del comma primo dell'articolo 9:

« *b*) sussistano nel quinquennio precedente alla domanda di pensione almeno:

12 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

52 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

un contributo annuo di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero ».

Su questa parte non sono stati presentati emendamenti.

La metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

La lettera *b*) così prosegue:

« 156 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

104 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani ».

I senatori Castagno ed altri ed i senatori Flecchia ed altri hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« 120 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per gli uomini, ovvero

80 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani ».

Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti la seconda parte della lettera *b*) del comma primo dell'articolo 9, già letta.

Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvata*).

Do lettura dell'ultimo comma del'articolo 9 del decreto-legge:

« Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati e accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma ».

Su questo comma non è stato presentato alcun emendamento. Lo metto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Varriale, Toselli, Lavia, Vaccaro, Martini, Russo, De Bosio, Tommasini, Carelli, Ghidini, Caristia, Lanzara, De Luca e Caporali hanno proposto un comma aggiuntivo. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Il termine di cui al n. 1 del presente articolo è ridotto di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo ».

Il senatore Varriale ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento

VARRIALE. L'emendamento proposto, onorevoli colleghi, si fonda su evidenti motivi di equità e di giustizia, per la particolare situazione dei lavoratori ciechi, educati nelle scuole di avviamento al lavoro, e comunque impiegati come prestatori d'opera, andando essi soggetti ad un logorio fisico ed intellettivo assai precoce, per effetto del maggiore sforzo di attenzione e di concentrazione fisica e psichica, per il lavoro che da essi si richiede. L'emendamento è altresì riconoscimento dello sforzo dei ciechi per mettersi sul terreno del lavoro al pari dei lavoratori vedenti. Esso si riferisce ai lavoratori ciechi, collocati al lavoro come tali; il loro numero non supera, attualmente, le mille unità e potranno in futuro aumentare di appena 100 o 200 unità annue. Devesi, inoltre, considerare che, trovando i lavoratori ciechi sistemazione in lavori specializzati in età giovanile, avranno di fatto versato contributi corrispondenti alle 15 annualità come richiesto per i vedenti. Lo onere, quindi, derivante all'Istituto di previdenza sarà modestissimo e quasi irrilevante. D'altra parte la speciale agevolazione che si propone per i ciechi non è suscettibile di estensione; non essendovi altre categorie di lavoratori, anche fisicamente minorati, soggetti alla usura dello sforzo fisico-psichico richiesto per i ciechi.

È da rilevarsi, infine, che mentre i lavoratori comuni, e gli stessi lavoratori minorati per cause diverse dalla cecità, possono essere trasferiti ad altre occupazioni o ad altri mestieri, i ciechi, per evidenti ragioni, non possono che essere impiegati nell'arte appresa attraverso la rieducazione. L'usura dello sforzo compiuto

esclude, pertanto, per i ciechi la possibilità di lavorare ulteriormente.

Per tali considerazioni i colleghi proponenti ed io confidiamo che il Senato vorrà accogliere l'emendamento proposto. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Prego la Commissione ed il Governo di esprimere il proprio avviso su questo emendamento.

MACRELLI. L'applauso del Senato sta ad indicare anche il nostro voto.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ritengo fondata la proposta di emendamento che è stata presentata dal senatore Varriale, e pertanto invito il Senato a votare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo proposto dai senatori Varriale ed altri ed accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Un altro comma aggiuntivo è stato proposto dai senatori Bitossi, Berlinguer, Castagno e Fiore. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Per i lavoratori agricoli avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dall'articolo 2 per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per svolgere questo emendamento.

FIORE. Mi pare che questo emendamento praticamente è già stato svolto in precedenza, e siccome abbiamo avuto l'assicurazione che il Ministro lo accetta, è superfluo aggiungere altre parole per dimostrare la necessità del suo inserimento nel disegno di legge che stiamo discutendo.

Ritengo anche che la dizione dell'emendamento risponda meglio di quanto avevamo detto nella discussione generale alla necessità ed al nostro desiderio di venire incontro a questa categoria di pensionati.

PRESIDENTE. Prego la maggioranza della Commissione ed il Governo di esprimere il proprio avviso in proposito.

MACRELLI. La maggioranza della Commissione accetta anche questo emendamento.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, nel mio intervento all'inizio della discussione di questo articolo, ho già detto che sarei stato favorevole al presente emendamento, che pone al sicuro i lavoratori agricoli dal danno che può derivare dal mancato accreditamento di contributi. Tutte le giornate per le quali detti lavoratori sono inscritti negli elenchi anagrafici debbono essere valide per quanto riguarda il conteggio dei contributi agli effetti della pensione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma aggiuntivo presentato dai senatori Bitossi ed altri ed accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il testo sostitutivo dell'articolo 9 del decreto-legge resta pertanto approvato nella formulazione del disegno di legge con i due emendamenti aggiuntivi presentati dal senatore Grava e con i commi aggiuntivi rispettivamente proposti dal senatore Varriale e dal senatore Bitossi.

Avverto che i senatori Bitossi, Berlinguer, Fiore e Castagno hanno proposto un nuovo testo dell'articolo 10 del decreto-legge, che il disegno di legge invece non modifica. Si dia lettura di questo emendamento.

CERMENATI, *Segretario*:

« Dopo il nuovo testo dell'articolo 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, inserire il nuovo testo dell'articolo 10, così formulato:

" Art. 10. — Si considera invalido l'assicurato la cui capacità lavorativa, nell'attività esercitata prevalentemente nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di pensione, sia ridotta a meno della metà, in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale, anche se preesistente all'inizio dell'assicurazione.

" La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità lavorativa del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati al primo comma.

" Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'articolo 61 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bitossi per svolgere questo emendamento.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, si è creduto opportuno introdurre il presente emendamento allo scopo di disciplinare una materia che non è prevista dal riordinamento proposto dal disegno di legge governativo. La materia attiene alla determinaizone del concetto di invalidità che costituisce il requisito di ordine sanitario per la concessione della pensione di invalidità.

Anzitutto si è proposto di sostituire alla dizione « capacità di guadagno » come nel testo dell'articolo 10 del decreto-legge 14 aprile 1939, la dizione « capacità lavorativa ». Infatti nella pratica attuazione del citato articolo della legge del 1939, la Previdenza sociale ha escluso ed esclude anche oggi dal beneficio della pensione di invalidità quei lavoratori che, essendo ritenuti per indiscusso accertamento incapaci al lavoro nella percentuale richiesta, spinti dal grave bisogno o dall'esiguità dell'ammontare della pensione, si dedicano ad una attività lavorativa che assicuri loro un minimo di guadagno indispensabile: la Previdenza sociale, non tenendo conto del carattere spesso particolare o comunque precario dell'occupazione, sovente temporanea e provvisoria, applica la revoca o comunque nega il beneficio.

Cosa avviene quindi? Che la capacità lavorativa viene di fatto a non essere riconosciuta dalla Previdenza sociale e quindi non si concede la pensione. Nell'emendamento è contenuto il principio che la capacità lavorativa debba essere valutata in relazione all'attività esercitata prevalentemente nell'ultimo quinquennio precedente alla domanda della pensione, intendendosi così far riferimento ad una capacità specifica, poichè il lavoratore non può per una serie di evidenti ragioni, fra le quali le difficoltà di concorrere al mercato di lavoro, aspirare ad una occupazione fuori di quella esercitata in prevalenza. Quindi il concetto della invalidità specifica è spesso già introdotto nella precedente legislazione, sia pure limitatamente, come ad esempio per il trattamento dei lavoratori addetti ai lavori pubblici, ai trasporti, e ai marittimi.

Quindi non vediamo perchè non si possa anche esaminare l'eventualità di considerare questi lavoratori alla medesima stregua dei lavoratori di altre attività lavorative che non si vengano a trovare quindi in condizione di inferiorità rispetto agli altri. Si è infine voluto chiarire il fatto, cercando di eliminare quelle sperequazioni fra gli assicurati operai e gli assicurati impiegati, in quanto la percentuale di invalidità è stata stabilita nell'emendamento nella misura unica del 50 per cento. Faccio presente che tale livellamento allo stesso limite del 50 per cento era stato già previsto dalla Commissione ministeriale e molte volte ne abbiamo parlato nella discussione generale.

Si è voluto infine chiarire, per evitare ulteriori controversie di interpretazione che dànno al trattamento di invalidità anche le forme morbose preesistenti all'inizio del rapporto assicurativo, in quanto si deve presumere che l'attività svolta successivamente abbia determinato lo stato di invalidità professionale. Questo penso che sia uno degli argomenti che possono soprattutto interessare i sanitari, e che essi stessi comprendano l'importanza dell'immissione nell'articolo 10 della legge che discutiamo, perchè se così non si facesse verremmo a creare delle ingiustizie che si ripercuoterebbero proprio su una categoria di lavoratori che forse è ancora tra le più bisognose di quelle che oggi consideriamo.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. L'onorevole Bitossi, illustrando questo emendamento, ha detto che la sua iniziativa mira a disciplinare la materia dell'assicurazione di invalidità, vale a dire che esso ha un'importanza molto notevole.

È una materia della quale anche la maggioranza della Commissione si è fatta carico e si è preoccupata e avrebbe desiderato di trovare una formula che valesse a rimediare agli inconvenienti che indubbiamente derivano dalla difettosa norma che regola attualmente la assicurazione di invalidità. Senonchè non mi pare che la formula adottata dall'onorevole Bitossi sia proprio quella che risolva, come è

certamente anche nelle sue aspirazioni, questo problema. L'articolo 10, nella forma emendata che viene proposta, si differenzia dal testo della legge attuale da un punto di vista formale e da un punto di vista sostanziale. Da un punto di vista formale, mentre l'articolo 10 del testo attuale dà come termine di riferimento la capacità di guadagno, l'emendamento propone che si faccia riferimento alla capacità lavorativa. Dei due criteri non ho elementi sufficienti per dire quale debba essere preferito.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Nella interpretazione del concetto di guadagno abbiamo già la capacità lavorativa, basta che un lavoro dia un guadagno di 10 lire al giorno perchè vi sia questa capacità di guadagnare.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Comunque, anzichè adottare la formula « capacità lavorativa », io direi piuttosto « attitudine al lavoro », che ha una portata più ampia. Mi sembra, infatti, che la Commissione ministeriale per la riforma della previdenza sociale si fosse orientata verso una formula di questo genere; perchè vi può essere capacità lavorativa e non attitudine al lavoro. Vi faccio l'esempio delle lesioni deturpanti che non riducono la capacità lavorativa; ma uno che si trovi in condizioni di quel genere difficilmente trovera lavoro.

Comunque, qui dissertiamo da un punto di vista formale che ha relativa importanza; quello che ha assai maggiore importanza è il « grado di capacità » a cui si fa riferimento nell'emendamento dell'onorevole Bitossi e che si differenzia da quello richiesto dalla legge vigente, perchè viene ridotto a meno della metà della capacità lavorativa.

Io riterrei che questa materia meriti senza altro di essere riveduta, ma vorrei che si facesse una revisione più completa e non mi sembrano questi nè il momento nè la sede più opportuni. La Commissione ministeriale su questo punto aveva già ritenuto che si dovesse tenere per base il principio del grado di riduzione dell'attitudine al lavoro già in atto per l'assicurazione contro gli infortuni, e che si dovesse abbandonare il vigente criterio delle pensioni di invalidità, secondo il quale la misura della pensione è unica per qualunque grado di invalidità. Nella legge vigente vi è questa incongruenza, di stabilire una misura unica per qualsiasi grado di invalidità inferiore a quel determinato minimo, ma anche voi mantenete col vostro emendamento questa incongruenza e non fate altro che ridurre il minimo. Si dovrebbe invece, secondo me, addivenire ad una graduazione più aderente ai singoli eventi di invalidità e ai correlativi bisogni. Ora io non sarei in grado di formulare un articolo sostitutivo dell'articolo 10; non mi sembra, però, opportuno di accettare il vostro emendamento, perchè ripete in sostanza le incongruenze del testo attuale.

È per questo che la Commissione non può aderire alla proposta nuova formulazione dell'articolo 10, mentre esprime il voto perchè, in questa o in altra sede, si arrivi a modificare più razionalmente le disposizioni che regolano l'assicurazione di invalidità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Questo emendamento, come è stato rilevato dall'onorevole relatore di maggioranza, importa una serie di problemi estremamente delicati che richiederebbero una più meditata considerazione da parte di tutti noi.

Vorrei fare agli onorevoli presentatori dell'emendamento una proposta: mi pare che un punto veramente interessante sia stato toccato dal relatore Pezzini, il quale, rilevata l'incongruenza del sistema vigente, ha accennato alla possibilità di giungere ad una graduazione della misura della pensione, in relazione al diverso grado di invalidità. La proposta mi sembra seducente, ma non ritengo possibile attuarla in questa sede, perchè nei calcoli di ordine attuariale l'esame di determinate statistiche è necessario. Posso però promettervi di porre allo studio l'adozione, in materia di invalidità, di una nuova formula che tenga conto del suggerimento del senatore Pezzini specialmente partendo dal presupposto di realizzare l'unificazione fra operai ed impiegati. Presenterei, cioè, al più presto un disegno di legge in materia, in modo che tutti gli aspetti della questione possano essere adeguatamente esaminati ed approfonditi dal Senato.

Se gli onorevoli colleghi non volessero aderire a questa proposta, che faccio proprio con

l'intenzione di approfittare il più largamente possibile dei suggerimenti da essi dati, mi troverei nella impossibilità di accogliere l'emendamento in esame, in quanto esso potrebbe pregiudicare proprio quella nuova impostazione dei criteri informatori della pensione di invalidità a cui è stato accennato.

Prima di pronunciarmi in maniera definitiva sull'emendamento, vorrei dunque che i proponenti mi dicessero se sono disposti ad accettare che della questione si occupi un successivo disegno di legge.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Il relatore Pezzini ha fatto un'osservazione molto giusta, quella della necessità di stabilire una certa gradualità nelle pensioni di invalidità, a seconda della gravità dell'invalidità stessa, ed ha citato in proposito la legge sugli infortuni e le indennità che, per le invalidità dovute ad infortunio, vi sono stabilite. Noi ci eravamo indotti a richiamare l'articolo 10 della legge attualmente in vigore proprio per poterla perfezionare. Evidentemente il perfezionamento da noi proposto non è tale che possa soddisfare; però non possiamo lasciare le cose così come stanno. Si tratta di indicare esattamente il titolo dell'invalidità. La formula attuale non ci soddisfa, perchè la incapacità di guadagno in essa prospettata si presta a delle interpretazioni così varie e talvolta così negative, da parte dell'Istituto di previdenza, che assolutamente debbono essere rigettate. Si deve precisare. Posso anche capire che, trovandosi di fronte a questo taglio netto: un terzo o metà, come è stabilito dalla legge, l'Istituto si irrigidisca e quindi neghi talvolta la pensione, mentre se si avesse una gradualità di percentuali diverse, esso potrebbe addivenire all'applicazione di concetti diversi. Però ho una preoccupazione. Il Ministro ci dice: lasciamo le cose come sono e rinviamo tutto ad una nuova legge. Ma, a quando?

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Al più presto possibile.

CASTAGNO. Avevamo avuto questa impressione, quando ha parlato il relatore: che rinviando semplicemente l'esame ad un altro momento della discussione della legge, la Commissione, sulla base dell'esperienza della graduatoria già in atto per gli infortuni, potesse, nel giro di un paio di giorni, studiare il problema e venire con delle proposte. Avremmo contribuito per parte nostra con delle precise proposte, al fine di accelerare i compiti della Commissione. Se il Ministro si impegnerà in un determinato tempo, naturalmente molto breve, tre o quattro mesi ... (*Interruzione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale*). C'è già un'esperienza, signor Ministro, sappiamo già quelle che possono essere le gradualità di applicazione in materia di invalidità. Abbiamo l'invalidità dovuta ad infortunio ...

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. C'è la causa traumatica.

CASTAGNO. La cause di invalidità totale o di diminuita capacità al lavoro sono date o da malattie o da traumi o da qualche altra causa improvvisa. Quindi c'è una certa analogia che è, mi pare, abbastanza logica. Quindi mi sembra che il Ministro potrebbe impegnarsi a studiare in brevissimo tempo il problema e fissare un termine in modo che si possa essere tranquilli che la vecchia legge non rimanga in vigore per un tempo troppo lungo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei ribadire che riconosco la opportunità di riordinare le norme riferentisi alla assicurazione contro la invalidità, per tutte le ragioni che sono state esposte dal relatore Pezzini. Non è però una cosa che si possa improvvisare perchè, come ho già detto il campo degli eventi, contemplati nell'assicurazione di invalidità e vecchiaia, è molto più vasto di quello contemplato nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che dipendono o da cause traumatiche o da malattie professionali. Anche nell'assicurazione di invalidità e vecchiaia vi sono tali cause, però vi sono in più tutte quelle altre che derivano da malattie comuni. Non sarà facile, quindi, predisporre una statistica; ciò non ostante, con il concorso degli uffici tecnici del Ministero e dell'Istituto di previdenza sociale, eventualmente anche con la collaborazione delle organizzazioni sindacali, conto di poter predisporre sollecitamente un progetto legislativo.

Assumo quindi l'impegno, non tanto perchè stretto dal voto del Senato, ma perchè ciò corrisponde anche al mio personale punto di vista, di presentare al Senato, al più presto, nel giro di tre o quattro mesi, un disegno di legge che regoli questa parte normativa dell'invalidità.

PRESIDENTE. Senatore Castagno, insiste nell'emendamento?

CASTAGNO. Mi permetta di fare una proposta: il Ministro potrebbe interessare direttamente la nostra 11ª Commissione, che è composta tutta da tecnici; mi pare che potremmo ottenere anche un acceleramento del lavoro. Comunque accetto, prendendo però atto del preciso impegno del Ministro, e spero che questo periodo di tempo non sia di tre o quattro mesi, ma molto minore.

Non insisto perciò nel mio emendamento.

PANETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PANETTI. Intendevo soltanto sottolineare un fatto, che rende meno semplice la soluzione del problema proposto al Ministro: che la invalidità al lavoro va commisurata al genere di lavoro. Evidentemente un operaio che sia addetto ai forni di acciaio deve avere una resistenza fisica di ben altra natura di un usciere, o di un magazziniere o di altro lavoratore al quale non si impongono fatiche speciali. Non bastano, quindi, i criteri che disciplinano la misura delle indennità prevedute dalle leggi riguardanti gli infortuni sul lavoro, per le quali basta una discriminazione assoluta della riduzione di idoneità al lavoro. Comprendo, quindi, la riserva che il Ministro ha avanzata circa la soluzione del problema, soluzione che io ritengo non sia tanto semplice raggiungere in breve periodo di tempo.

PRESIDENTE. Essendo però stato ritirato l'emendamento presentato dai senatori Bitossi, Castagno ed altri, l'articolo 10 del decreto-legge rimane immutato.

Dobbiamo ora fare un passo indietro. Come il Senato ricorderà, abbiamo lasciato in sospeso la votazione della premessa dell'articolo 2 del disegno di legge. Ne do lettura:

« Gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, sono sostituiti dai seguenti »:

In relazione all'emendamento testè ritirato, i senatori Bitossi ed altri avevano proposto di modificare questo testo per includere, fra gli articoli del decreto-legge da sostituire, anche l'articolo 10. Io allora suggerii, e il Senato accolse il mio suggerimento, che la premessa dell'articolo 2 ed il relativo emendamento fossero rinviati a quando venisse in discussione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 10 del decreto-legge. In seguito al ritiro di tale emendamento, la proposta di modificazione della premessa dell'articolo 2 è decaduta. Si può, quindi, procedere alla votazione della premessa stessa.

La metto pertanto ai voti. Coloro i quali sono favorevoli sono pregati di alzarsi.

(*È approvata*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione per la nomina di un Commissario di vigilanza al debito pubblico.

Invito i senatori di cui sono stati estratti a sorte i nomi a procedere allo spoglio delle schede di votazione.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adinolfi, Allegato, Alunni Pierucci, Angelini Cesare, Armato, Azara,

Banfi, Baracco, Bardini, Bastianetto, Battista, Bei Adele, Beltrand, Benedetti Luigi, Bergamini, Berlinguer, Bisori, Bitossi, Bo, Boccassi, Bocconi, Boeri, Boggiano Pico, Borromeo, Bosco, Bosco Lucarelli, Bosi, Braccesi, Braitenberg, Bruna, Buizza,

Cadorna, Canaletti Gaudenti, Canevari, Caporali, Cappellini, Carbonari, Carboni, Carelli, Caristia, Carmagnola, Caron, Casadei, Casardi, Casati, Castagno, Cemmi, Cermenati, Cermignani, Ceschi Ciampitti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Colla, Colombi, Conci, Conti, Cortese, Cosattini,

D'Aragona, De Bosio, Della Seta, De Luca, Di Giovanni, Di Rocco, Donati, D'Onofrio,

Fabbri, Fantoni, Fantuzzi, Farina, Farioli, Fazio, Ferrabino, Ferrari, Filippini, Fiore, Flecchia, Focaccia, Fortunati, Franza,

Galletto, Gasparotto, Gavina. Gelmetti, Genco, Gerini, Gervasi, Ghidetti, Giacometti,

Giua, Gonzales, Gortani, Gramegna, Grava, Grieco, Grisolia, Guarienti,

Labriola, Lamberti, Lanza, Lanzara, Lanzetta, Lavia, Lazzarino, Leone, Lepore, Locatelli, Lodato Lovera,

Macrelli, Magliano, Magrì, Mancinelli, Marani, Marchini Camia, Mariani, Martini, Medici, Menghi, Mentasti, Merlin Angelina, Merlin Umberto, Miceli Picardi, Milillo, Minio, Minoja, Molè Enrico, Molinelli, Momigliano, Monaldi, Montagnana Rita, Morandi, Mott, Musolino,

Nitti,

Origlia, Ottani,

Page, Palermo, Palumbo Giuseppina, Panetti, Paratore, Parri, Pasquini, Pastore, Pazzagli, Pellegrini, Pertini, Pezzini, Piemonte, Piscitelli, Platone, Pontremoli, Priolo, Pucci, Putinati,

Raffeiner, Raja, Ravagnan, Reale Eugenio, Reale Vito, Restagno, Ricci Federico, Riccio, Ristori, Rizzo Domenico, Rizzo Giambattista, Rocco, Rolfi, Romano Antonio, Romano Domenico, Romita, Roveda, Rubinacci, Ruggeri, Russo,

Sacco, Saggioro, Salomone, Salvagiani, Salvi, Samek Lodovici, Santonastaso, Sartori, Schiavone, Scoccimarro, Secchia, Silvestrini, Spezzano,

Tafuri, Tamburrano, Tartufoli, Terracini, Tessitori, Tignino, Tissi, Tomasi della Torretta, Tomè, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Troiano, Tupini,

Vaccaro, Valmarana, Varaldo, Varriale, Vischia, Voccoli,

Zanardi, Zane, Zannerini, Zelioli, Zoli, Zotta.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla parte dell'articolo 2 del disegno di legge concernente la sostituzione dell'articolo 12 del decreto-legge. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« *Art. 12.* — L'ammontare della pensione annua è determinata:

a) per gli assicurati operai, in ragione del 45 per cento delle prime 1.050 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1.050 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per gli altri assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 2.150 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 2.150 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

c) per le assicurate operaie, in ragione del 36 per cento delle prime 1.050 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1.050 lire e del 16 per cento del rimanente importo dei contributi;

d) per le altre assicurate, in ragione del 36 per cento delle prime 2.250 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 2.250 lire e del 16 per cento del rimanente importo dei contributi.

« La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda.

« Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sarà maggiorata nei modi e secondo le seguenti percentuali:

1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di età, è della seguente misura:

per un anno	2	per	cento
per due anni . . .	5	»	»
per tre anni . . .	9	»	»
per quattro anni . .	14	»	»
per cinque anni . .	20	»	»

« Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, la percentuale di maggiorazione è quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed è applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1).

2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione è della seguente percentuale:

per un anno di differimento . . .	6%
per due anni di differimento . .	13 %
per tre anni di differimento . . .	21%
pe quattro anni di differimento .	30%
per cinque anni di differimento . .	40%

« La pensione calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 16 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro, nonchè della quota di lire 100 annue di cui all'articolo 59, lettera *a*) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

« Il limite di età per i figli a carico di cui al precedente comma che attendano al completamento degli studi e non esercitino alcuna attività lavorativa è elevato ad anni 18 ».

PRESIDENTE. I senatori Bitossi, Berlinguer, Fiore e Castagno hanno presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Sostituire alla dizione del nuovo testo dell'articolo 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, la seguente:

" L'ammontare della pensione annua è determinata per tutti gli assicurati, in ragione del 77 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi.

" La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne.

" La pensione calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro, nonchè della quota di lire 100 l'anno di cui all'articolo 59, lettera *a*) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

" Il limite di età per i figli a carico di cui al precedente comma che attendono al completamento degli studi e non esercitano alcuna attività lavorativa è elevato ad anni 20 " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per svolgere questo emendamento.

FIORE. Siccome l'articolo 12 e il nostro emendamento sono abbastanza complessi li illustreremo in questo modo: alcuni commi li svolgerò io, altri saranno illustrati da altri colleghi firmatari. Mi limiterò a svolgere il nostro emendamento per quanto riguarda la seguente dizione: « L'ammontare della pensione è determinato per tutti gli assicurati in ragione del 77 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi ».

Sia durante la discussione generale sia durante la discussione svoltasi oggi sugli emendamenti, abbiamo abbondantemente udito, da parte del Ministro, del senatore Monaldi e della maggioranza della Commissione, fare appello alla necessità di mantenere i 15 anni e di fissare dei minimi contributivi di una certa entità in modo da poter dare delle pensioni di qualche consistenza. Ebbene, come sono determinate queste pensioni. Si è veramente tentato, attraverso questo disegno di legge, una trasformazione del congegno tecnico della determinazione delle pensioni o si è escogitato un trucco, non certamente molto intelligente, per il quale l'Istituto di previdenza sociale viene ad erogare delle pensioni di gran lunga inferiori, relativamente, a quelle che erogava ed eroga in base alla vecchia legge? Vediamo. Si aumentano i minimi contributivi, in misura notevolissima, portandoli a 15 anni di effettiva contribuzione però quando si tratta di determinare la pensione base si mantengono le stesse percentuali che si mantenevano per i vecchi minimi. Come era stabilita prima la pensione? La pensione sul minimo di lire 1.125 come sul minimo di 2.225 lire era stabilita con queste percentuali: per l'operaio il 45 per cento per le prime 1.050 lire, il 33 per cento per le seconde 1.050 lire, il 20 per cento per il resto. Ora, pur elevando enormemente il minimo, si mantengono però integre le percentuali che determinano la pensione base. Ed allora cosa avviene? Portiamo degli esempi che possono tutti comprendere senza bisogno di fare molti calcoli aritmetici. Supponiamo di calcolare la pensione base di un operaio che ha versato il minimo della legge vigente, cioè lire 1.125. Su quel minimo come veniva calcolata la pensione? Egli riceveva il 45 per cento delle prime mille e cinquanta lire, più il 33 per cento sulle rimanenti 75 lire e cioè un totale di 497,25 lire costituiva la pensione base annua. Come si vede la percentuale del 45 per cento interessava la grande parte del versato, quindi la pensione veniva determi-

nata con una media di 44,2 per cento della massa contributiva. Oggi il nuovo minimo è molto inferiore. Prendiamo la classe media. Si pagano 10 lire settimanali e sono 520 lire annue che in 15 anni fanno 7.800. La pensione viene determinata sempre con le stesse percentuali, col 45 per cento sulle prime 1.050 lire, col 33 per cento sulle seconde 1.050 lire e col 20 per cento sulle 5.700 rimanenti. Mentre prima il 20 per cento sul minimo non entrava in gioco perchè il 33 per cento esauriva tutta la massa contributiva, oggi il 20 per cento su 7.800 entra per ben lire 5.700. In totale una pensione di 1.959 lire che rispetto alla massa dei contributi rappresenta il 25,1 per cento, mentre prima, come detto, era del 44,2 per cento. Questo per gli operai. Per gli impiegati abbiamo la stessa situazione. Sulle prime 2.250 lire, veniva applicato il 45 per cento, sulle seconde 2.250 lire il 33 per cento, sul resto il 20 per cento. Ma allora il minimo era 2.925. Quindi la pensione veniva stabilita sulla massa col 42,2 per cento. Oggi viene stabilita sulla base del 31 per cento. Praticamente diminuite col vostro sistema le pensioni, cioè, mentre da un canto dite che volete aumentare il minimo contributivo, perchè dia delle pensioni dignitose, dall'altro canto voi riducete, relativamente, le pensioni; rispetto ad una maggiore somma versata, voi date meno. Ecco perchè noi abbiamo proposto il 77 per cento. Come dimostrerò è la percentuale più equa. In fondo noi con il nostro emendamento non facciamo che portare l'aliquota sulla massa contributiva per la determinazione delle pensioni base al 31 per cento di detta massa, mentre prima era del 44 per cento. Noi facciamo ciò per equiparare le condizioni degli operai con quelle degli impiegati, ed è per questo che noi proponiamo il 77 per cento sulle prime 1.500 lire e poi il 20 per cento sul resto, per trovare una misura equa per gli operai e per gli impiegati. Come ho detto sull'intera massa contributiva la nostra proposta incide pel 31 per cento per la formazione della pensione.

Ora, a me sembra che sarebbe dignitoso e onesto accettare il nostro emendamento e darci atto che abbiamo fatto opera seria di critica costruttiva, perchè è evidente che il disegno di legge governativo, così come è congegnato, viene ad offendere il senso di dignità, di onestà dei lavoratori, anche perchè, onorevoli colleghi vi è la seconda parte dell'articolo 12, e se non fossimo nell'Aula del Senato, e noi stessi investiti del mandato parlamentare e discutessimo ed approvassimo, privati cittadini, questo articolo così come è, potremmo essere accusati di truffa all'americana, perchè il disegno di legge per la misura in cui stabilisce le maggiorazioni per coloro i quali vogliono differire il godimento della pensione dopo aver raggiunto il 60° anno di età, e per il premio che ad essi viene corrisposto, è veramente una cosa poco seria e per niente affatto onesta. Non so come i tecnici dell'onorevole Ministro si siano potuti azzardare a presentare al Parlamento proposte di questo genere. L'articolo dice:

« Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto la pensione medesima sarà maggiorata nei modi e secondo le seguenti percentuali:

1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di età, è della seguente misura:

per un anno	2	per	cento
per due anni	5	»	»
per tre anni	9	»	»
per quattro anni	14	»	»
per cinque anni	20	»	»

« Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, la percentuale di maggiorazione è quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed è applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1).

2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione è della seguente percentuale:

per un anno di differimento . . .	6 %
per due anni di differimento . . .	13 %
per tre anni di differimento . . .	21 %
per quattro anni di differimento .	30 %
per cinque anni di differimento .	40 %

Onorevoli colleghi, vediamo cosa significa tutto questo. Una donna al suo 55° anno di età viene a liquidare una pensione mensile di cinquemila lire, per esempio. Ammettiamo che

questa donna, differisca di un anno il godimento della sua pensione, in base al disegno di legge le si aumenterà la pensione del 2 per cento. Ora, siccome il 2 per cento sulle 60 mila annue è 1.200 lire, e siccome per gli uomini o per le donne che abbiano raggiunto i 60 anni la vita media è sui 75, è evidente che questa donna avrà 1.200 lire per 14 anni, perchè il primo è passato.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. No, per 19! Da 56 a 75.

FIORE. Avevo fatto il calcolo a 70 anni. È lo stesso, vediamo gli uomini. Essi hanno il 6 per cento. Supponiamo un uomo con 60 mila lire l'anno di pensione che differisce di un anno il godimento della pensione, riceverà il 6 per cento di aumento; il 6 per cento, sono 3.600 lire. Da 60 a 75 ci sono 14 anni, quindi ella, onorevole Ministro, in 14 anni gli dà 50 mila lire e 400 per prenderne però 60 mila per un'annualità di pensione non riscossa. Il beneficio cresce col crescere degli anni, supponiamo che lo stesso operaio differisca di due anni il godimento della sua pensione. Gli date il 13 per cento di aumento che su 60 mila lire è 7.800, quindi in totale, 101 mila lire e 400, ma gliene prendete per annualità non riscosse 120 mila, perchè incassate due annualità! Se differisce di cinque anni avrà un premio di lire 240 mila, ma gliene prendete 300 mila perchè rinuncia alla pensione per cinque anni, quindi voi incassate di più di quel che date come premio e ciò per compensare chi differisce la pensione! Per le donne, come ho detto, il calcolo deve essere spostato in quanto lo avevo fatto su 70 anni ma non 75, ma ve lo posso fare in qualunque momento. È chiaro che si tratta di una truffa!

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Le spiegherò le meditate ragioni per cui è stato fatto questo. Non è già denaro che mi metto in tasca io, è denaro che resta a disposizione degli altri lavoratori.

FIORE. I fondi della Previdenza sociale sono serviti per la guerra di Spagna e di Etiopia. Non so dove ora potrebbero andare a finire.

Comunque, onorevole Ministro, non si può allettare ...

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Chi dice che si vuole allettare? Per me si deve scoraggiare.

FIORE. Se fosse stato così non se ne doveva parlare, bastava confermare l'attuale legge vigente che fissa il limite a 60 anni e 55 per le donne agli effetti del pensionamento. L'onorevole Fanfani, che non è sospetto, quando esaminò il disegno di legge disse che questo concedere aumento per coloro che differiscano a 65 anni il godimento della pensione è un avvio a portare, in un secondo tempo, il limite di pensione da 60 a 65 anni. È un primo passo per saggiare un poco il terreno. Quindi non è stato fatto per scoraggiare, perchè altrimenti bastava riportare i limiti delle vecchia legge.

Ora è evidente che non possiamo accettare nè la determinazione, come vi dicevo prima, della pensione base, nè possiamo accettare questo ultimo criterio, per due ragioni: primo, perchè siamo contrari ad un prolungamento dell'età per il pensionamento e desideriamo che resti a 60 anni; in un Paese di disoccupazione come il nostro, in cui i giovani premono per poter lavorare, noi non dobbiamo agevolare l'imprenditore a mantenere al lavoro il vecchio, anche se l'onorevole Monaldi ha proposto un emendamento perchè anche dopo i 60 anni si paghi il contributo. In un Paese come il nostro e con una grave disoccupazione come la nostra, parlare di aumentare il limite ...

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Si lagnava poco fa che non è aumentato a sufficienza, adesso mi dice che non bisogna aumentare. La prego di chiarire.

FIORE. Non ci siamo capiti. È chiaro che noi non vogliamo che il limite sorpassi i 60 anni, ma quando voi, per fare un tentativo di allettare i vecchi a differire a 65 anni il godimento della pensione, fate quello che vi ho dimostrato è doveroso dire che ciò non è onesto e scopro il trucco perchè si disperdano le illusioni! Badate che nel disegno di legge vostro, nell'economia del vostro disegno di legge, non c'era l'emendamento Monaldi; nel disegno di legge vostro, quando si sorpassava il 60° anno di età, non si pagavano più i contributi e pertanto al datore di lavoro sarebbe convenuto mantenere ancora in servizio il vecchio di 60 anni e quindi risparmiare tutti i contributi previdenziali. Quindi il vostro disegno di legge aveva una certa logica; ecco perchè il limite era stato portato a 65 anni. Quindi, ripeto, per questa ragio-

ne, noi sosteniamo che è onesto, per quanto riguarda la determinazione della base pensionabile, accettare il nostro emendamento.

Le altre parti dell'emendamento saranno illustrate dal collega Castagno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Castagno per illustrare la seconda parte dell'emendamento in discussione.

CASTAGNO. Parlo per la parte dell'emendamento che riguarda la pensione di vecchiaia. Dice il nostro emendamento: « La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne ».

Il testo della legge dice invece: « La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda ».

La dizione del progetto di legge governativo è logica se si fa riferimento a quello che segue, e cioè a quella parte dell'articolo che è stata discussa in questo momento dal collega Fiore. Si stabilisce cioè, da parte del Governo, quasi una automaticità nel rinvio della pensione, in quanto se il pensionato trascura di fare immediatamente la richiesta di pensione appena compiuto il limite dell'età minima prescritta, egli entra nel gioco della seconda parte dell'articolo per cui viene automaticamente rinviata la sua pensione.

Valgono quindi tutte le ragioni esposte dal collega Fiore per dire la nostra contrarietà a questa disposizione. Noi crediamo che sia molto meglio la situazione attuale, nella quale, allo scadere del limite fissato — 55 e 60 anni — è maturato il diritto alla pensione e questa resta stabilita: il pensionato che eventualmente ritarda a richiederla percepisce gli arretrati. Questo è quanto vogliamo conservare per le ragioni dette dal collega Fiore, perchè non vogliamo che, con una illusione, il pensionato possa credere di avere un vantaggio dal ritardo nel percepimento della pensione (il pensionato non sempre, anzi raramente, sa fare i suoi calcoli) e cioè — rimanendo in attività di servizio in fabbrica o in campagna — di ottenere un miglioramento effettivo delle prestazioni da parte della Previdenza sociale, mentre poi in realtà questo vantaggio non ottiene.

Quindi, poichè siamo contrari al fatto, siamo contrari anche alla dizione di questo primo comma.

Ci richiamiamo alla vecchia legge del 1935, la quale diceva che: « La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato ha raggiunto il limite di età »; il limite era allora di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne, oggi è rispettivamente di 60 e 55; ma, secondo noi, la dizione della vecchia legge deve rimanere.

Ripetiamo poi, per tutte le ragioni che sono già state dette e che riguardano le condizioni in cui si svolge il lavoro nel nostro Paese, che sia conveniente che l'assicurato, raggiunti i limiti di età, lasci il posto ad altri lavoratori. Ci battiamo perchè la pensione acquisti dei valori superiori proprio per mettere in condizione l'assicurato di poter tranquillamente lasciare il proprio lavoro; vogliamo far posto a quella massa di disoccupati che preme per poter avere modo di guadagnare almeno una parte del necessario all'esistenza.

Ecco le ragioni per cui riteniamo di dover insistere sulla vecchia dizione della legge e non mi pare che occorrano altre spiegazioni. Questo emendamento è legato, evidentemente, alla soppressione degli altri due commi, come ha detto il collega Fiore, e noi vi insisteremo anche se, per avventura, il Governo non accettasse la soppressione degli altri due commi. Se il Governo ritiene di dover mantenere la possibilità di rinviare il periodo di godimento della pensione, con le maggiorazioni che sono state proposte, insistiamo perchè ci sia non una automaticità, diciamo così, ma la coscienza da parte dell'assicurato che vuole rinunziare alle sue prerogative per continuare il suo lavoro e ci sia, quindi, una specifica richiesta. È suo diritto, nel momento che ha compiuto gli anni minimi prescritti, richiedere il cambiamento nell'età di pensione con i benefizi connessi.

Quindi, ripeto, noi insisteremo sulla vecchia dizione della legge anche nel caso che il Governo insista — cosa che speriamo non voglia fare — nel mantenimento degli altri commi, che dovranno essere riveduti nella formulazione e nelle cifre ed avere la premessa del rinvio facoltativo e appositamente richiesto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer per illustrare l'ultima parte dell'emendamento in discussione.

BERLINGUER. Onorevoli colleghi, i colleghi Fiore e Castagno hanno prospettato, su questo articolo, alcuni problemi di notevole rilievo, che possono anche avere considerevoli ripercussioni sulla legge. A me spetta invece illustrarvi un problema forse meno importante per i modestissimi oneri di bilancio che l'ultima parte del nostro emendamento importerebbe; ma si tratta di un emendameno che si inspira a profonde ragioni di giustizia e di umanità.

Mi permetto di richiamare la vostra attenzione su di un particolare punto. Il disegno di legge dice: « La pensione calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai sedici anni, o anche di età superiore purchè inabile al lavoro, nonchè della quota ecc... ». E prosegue: « Il limite di età per i figli a carico di cui al precedente comma che attendono il completamento degli studi e non esercitano alcuna attività lavorativa è elevato ad anni 18 ». Che cosa chiediamo? Chiediamo semplicemente che il limite di età di sedici anni, per il figlio (da cui sorgerebbe il diritto ad un decimo di aumento della misera pensione) venga elevato a 18 anni; e chiediamo (ed anche su questo particolare attendo una prova della vostra buona volontà di collaborazione) che si tenga conto del fatto che il pensionato può avere un figliuolo agli studi. Concedetegli il diritto di avere quel decimo di aumento della pensione perchè il figliuolo possa, sino a vent'anni almeno, proseguirli.

Mi sembra superfluo soffermarmi sulla prima ipotesi: estensione del limite di età da 16 a 18 anni per tutti i casi. Dirò qualche parola sulla seconda parte. Voi sapete come sia preclusa la possibilità di accesso agli studi superiori ai figli degli operai. È una situazione che tutti conosciamo, che possiamo interpretare diversamente sotto il profilo politico, ma è incontestabile: inasprimento di tasse scolastiche, acquisto di libri, soggiorno in sedi dove esistono istituti medi o superiori sono fra le condizioni che rendono impossibile l'istruzione ai figli dei modestissimi lavoratori. Noi vorremmo soltanto che i figli degli operai che accedono a tali studi fossero parificati ai figli degli impiegati. E vorremmo che fossero parificati anche ai figli dei tubercolotici, per i quali una provvida legge di iniziativa parlamentare eleva questo limite a 26 anni. Onere di bilancio? Irrisorio. Quanti saranno i giovani dell'età tra i 18 e i 20 anni, figli di operai o di contadini in pensione che studiano? Rarissimi. E per estendere l'aumento di un decimo della pensione per soli due anni la spesa non potrebbe esser superiore, nel complesso, a qualche centinaio di migliaia di lire. Ma il provvedimento segnerebbe un piccolo passo sulla via delle realizzazioni democratiche. È perciò che mi permetto di fare appello alla vostra comprensione e alla vostra sensibilità.

Debbo fare anche un'altra dichiarazione per dovere di lealtà. L'accoglimento di questo emendamento porterà probabilmente, per ragioni logiche, sebbene non vi sia assoluta connessione, anche ad elevare lievemente i limiti di età per gli orfani dei pensionati a favore dei quali ho pure presentato un altro emendamento. Lo illustrerò a suo tempo. Spero per questo primo che la Commissione e il Governo non si opporranno e che il Senato lo accoglierà.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento da parte dei senatori Monaldi, Macrelli, Grava e Angelini Cesare. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Sostituire il primo comma del nuovo testo dell'articolo 12 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, col seguente:

" L'ammontare della pensione annua è determinata:

a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi " ».

PRESIDENTE. Su questo emendamento sono state presentate varie proposte di modificazioni.

I senatori Castagno, Bitossi, Berlinguer, Fiore, Flecchia, Putinati, Locatelli e Voccoli hanno proposto di sostituire, nella lettera *a*), alle parole: « 1.500 lire » le parole: « 2.250 lire » in entrambe le accezioni; hanno inoltre proposto di sopprimere la lettera *b*).

I senatori Flecchia, Locatelli, Musolino, Voccoli, Ristori, Fantuzzi, Putinati e Boccassi hanno proposto di sostituire alle parole: « 1.500 lire » le altre: « 2.000 lire » in entrambe le accezioni; hanno, poi, proposto anch'essi la soppressione della lettera *b*).

Gli stessi senatori Flecchia, Locatelli ed altri, hanno presentato altre due proposte di modificazioni all'emendamento Monaldi, con le quali non chiedono la soppressione della lettera *b*), ma soltanto che nella lettera *a*) alle parole: « 1.500 lire » siano sostituite, in via principale, le parole: « 2.250 lire » e, in via subordinata, le altre: « 2.000 lire » in entrambe le accezioni.

Il senatore Monaldi ha facoltà di parlare per illustrare il suo emendamento.

MONALDI. Onorevole Presidente, cercherò di semplificare questa aggrovigliata questione. Lo svolgimento del mio emendamento forse potrà essere anche la risposta agli emendamenti precedenti del senatore Bitossi e agli altri emendamenti al mio emendamento.

Le disposizioni legislative in atto contemplano nella determinazione della pensione la differenziazione uomo-donna e la differenziazione impiegati-operai. La legge al nostro esame ripropone tutte e due le differenziazioni. Il mio emendamento tende a sopprimere la differenziazione impiegati e operai, e mantiene la differenziazione uomo-donna; l'emendamento Bitossi sopprime anche quest'ultima.

Per comprendere il senso del mio emendamento debbo considerare accettata l'omogeneizzazione impiegati-operai.

Fino al 1939 la pensione per gli impiegati veniva liquidata in ragione del 54 per cento sulle prime 1500 lire di contributi versati, il 39 per cento sulle ulteriori 1500 lire, e il 24 per cento sulla somma restante. Per gli operai le aliquote erano eguali, ma il 54 per cento e rispettivamente il 39 per cento venivano calcolate sui primi due scaglioni di 700 lire. Per le donne le aliquote erano del 43, 31, 19 per cento. Nel 1943 i termini per la determinazione della pensione furono modificati e sono quelli riproposti dall'attuale legge. Considero per il momento solo la situazione impiegati-operai. Il senatore Bitossi propone che si stabilisca una aliquota del 77 per cento sulle prime 3 mila lire, abolendo il secondo scaglione.

CASTAGNO. No, sulle prime 1500.

MONALDI. Va bene. Tutto il resto passa invece al 20 per cento, cosicchè le seconde 1500 lire verrebbero valutate al 20 per cento. Ho fatto alcuni calcoli per valutare la differenza che si avrebbe rispetto alla base da me proposta. Secondo l'emendamento Bitossi, la pensione base sulle prime 3.000 lire di contributi versati sarebbe di 1305 lire contro le 1170 contemplate dal mio emendamento. Moltiplicando questa differenza base per 45, ogni pensione per uomo verrebbe aumentata di 6075 lire, per la donna di 13950 lire. Nei calcoli generali — non li ho fatti io e non ne assumo le responsabilità — si avrebbe allo stato attuale un carico maggiore solo per questa voce di circa 5 miliardi.

Ed ora passo ad illustrare più da vicino la portata del mio emendamento. Nella legge in esame si proponeva per l'impiegato il 45 per cento sulle prime 2150 lire e il 33 per cento sulle seconde 2150 lire di contributi versati; per l'operaio le stesse aliquote percentuali si sarebbero dovute applicare su lire 1050. Io ho portato impiegati e operai a lire 1500. Mi si è detto: hai abbassato. È vero, ho abbassato, ma effettivamente ho elevato la base. Se mi fossi dovuto attenere strettamente alle disposizioni del disegno di legge per omogeneizzare impiegati e operai avrei dovuto fare le medie matematiche. Tenendo conto che l'8 per cento della popolazione assicurata è rappresentata dagli impiegati e il 92 per cento dagli operai, la media matematica è di lire 1146. Io ho portato a 1500. Quindi rispetto al progetto del Governo il mio emendamento dà una maggiorazione agli operai di circa un terzo e abbassa gli impiegati di circa un quarto.

Il miglioramento per gli operai è indiscutibile, vi è un piccolo sacrificio per gli impiegati: senonchè a lato a questo emendamento ho proposto delle tabelle da cui si rileva qualche cosa di molto importante. I contributi base, rispetto a quelli della legge del 1939 o

a quelli della legge del 1943, vengono sensibilmente elevati; inoltre nelle mie tabelle si arriva alla contemplazione di retribuzioni fino a 120 mila, mentre nel progetto governativo ci si arrestava ad 80 mila. Ciò fa sì che l'impiegato può avere una somma di contributi base — proprio quelli idonei a determinare la liquidazione — notevolmente superiore. La conclusione dovrebbe essere questa: io ho innalzato di circa un terzo gli operai, ho abbassato di circa un quarto gli impiegati ma compensando questi ultimi. Si potrà dire che il compenso è accessibile a tutti. In teoria sì, ma in pratica sono proprio gli impiegati che ne trarranno il massimo beneficio perchè sono essi che possono più facilmente realizzare stipendi elevati. Rimane ora da considerare la differenziazione tra uomini e donne. Io non sono antifemminista, ed è per questo che non voglio portare la discussione sul diverso rendimento di lavoro, sul genere di lavoro che differenzia i due sessi. Non voglio neanche prendere in considerazione certe fisiologiche limitazioni al lavoro imposte alla donna e che non si ritrovano equivalenti nell'uomo. Mi limiterò a dire che la legge accorda alla donna la pensione a 55 anni, mentre per l'uomo stabilisce l'età pensionabile a 60 anni.

FIORE. Ma quali sono state le ragioni?

MONALDI. L'Assemblea può benissimo porre questa discussione. Che si tratti di materia opinabile è dimostrato tra l'altro dal fatto che il legislatore del 1919 fissò i limiti a 65 anni per ambo i sessi. Io dico solo che laddove si accettino i limiti differenziati, ne viene di conseguente necessità una differenziazione nella determinazione della pensione. La differenza tra uomini e donne è dovuta esclusivamente a questa situazione, perchè se si dà la pensione a 55 anni, il godimento di essa sarà più prolungato almeno di cinque anni. (*Interruzione del senatore Fiore*). Dico almeno cinque, onorevole Fiore, perchè le medie di sopravvivenza dopo i 55 anni sono ancora discutibili: probabilmente sono spostate a favore della donna. Con ciò, per quanto mi riguarda, ritengo chiusa la discussione.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Ho già preso la parola per illustrare il mio emendamento, ma prima che l'onorevole Monaldi illustrasse il proprio; desidererei ora parlare appunto dell'emendamento Monaldi.

PRESIDENTE. Era già noto l'emendamento del senatore Monaldi, perchè era stampato.

BERLINGUER. Sì, ma mi illudevo che il senatore Monaldi si ricredesse sulla disparità di trattamento che egli vuol fare tra uomo e donna assicurati.

PRESIDENTE. Ad ogni modo, ha facoltà di parlare.

BERLINGUER. Che cosa propone l'onorevole Monaldi? Egli dice col comma *b*): « ...Per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi ». Si noti che il problema si ripresenta poi relativamente all'altro emendamento dello stesso onorevole Monaldi rispetto cioè alla liquidazione delle pensioni.

Il presupposto da cui parte l'onorevole Monaldi è che uomo e donna abbiano lavorato con pari rendimento e corrisposto identici contributi. Egli osserva, per giustificare la sua proposta, che alle donne si accorda la pensione a 55 anni, all'uomo, invece, a 60 anni. Che importa? Partendo dalla premessa che l'uno e l'altro abbiano pagato identici contributi, l'ingiustizia dell'emendamento è palese. Si sa che col pagamento dei contributi per 15 anni si acquisisce il diritto alla pensione. Facciamo allora questo esempio: un uomo e una donna hanno dato pari rendimento di lavoro ed hanno, infatti, pagato gli stessi contributi; vi pare giusto che la lavoratrice sia defraudata del suo diritto alla parità della pensione? Mi dispiace veramente di dover notare nella vostra indifferenza e nei vostri sorrisi un'avversione per le donne che lavorano. (*Commenti*). Non è con l'ironia che si supera il problema. L'avversione vostra è contro il lavoro, non contro le donne poichè, sebbene cattolicissimi, anche voi avete, sia pure dissimulate, le vostre debolezze. (*Si ride*). Ma siete sempre contro i diritti democratici e il diritto alla vita delle donne; ieri alla Camera dei deputati, nella legge sugli statali, volevate fare un trattamento iniquo alle tabacchine e la maggioranza di quel ramo del Parlamento vi ha isolati e bat-

tuti, sia pure di stretta misura. Così oggi, in questa legge, una parificazione è stata raggiunta per i ciechi e le cieche. Non mi spiego perciò che differenza si voglia fare fra donne inabili al lavoro per cecità e donne di estrema vecchiaia o invalide per altre gravissime, insanabili infermità.

Ho lasciato per ultimo un richiamo che dovrebbe essere perentorio. Il richiamo alla Costituzione. Noi vi rimproveriamo spesso di non attuarla traducendola in leggi; vi critichiamo perchè mantenete in vigore le leggi più apertamente anticostituzionali del ventennio fascista. E sia pure! Ma quando si presentano all'Assemblea legislativa della Repubblica leggi nuove, ebbene, si ha l'elementare dovere, almeno allora, di armonizzarle con la Costituzione, non di proporle su basi decisamente anticostituzionali. (*Approvazioni dalla sinistra*). La nostra Costituzione consacra la parità dei diritti fra uomini e donne. Rispettate questa norma! Spero che l'onorevole Monaldi rinunzierà alla sua proposta o che essa sarà respinta dal Senato con l'approvazione di quanto noi proponiamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Castagno per illustrare il suo emendamento all'emendamento Monaldi.

CASTAGNO. Vorrei ricordare ai colleghi che ho già fatto delle critiche all'emendamento Monaldi in sede di discussione generale ed avevo già allora dato anche le cifre di quello che, secondo la nostra interpretazione, l'emendamento Monaldi farebbe perdere ai pensionati. Diamo ancora una volta ormai per accettato il criterio di fare scomparire le due categorie, impiegati e operai. Mi pare che abbiamo già avuto da parte della Commissione e dallo stesso Ministro l'assicurazione che ridurremo tutto ad una sola voce: « assicurati », indipendentemente dalla questione della categoria d'appartenenza per ragioni di lavoro. Quindi dobbiamo considerare che dovremmo ridurre tutte le nostre tabelle ad una sola tabella, salvo poi ripartirla in quote corrispondenti per quello che si riferisce ai contributi settimanali o mensili. Ed allora facciamo una considerazione (permettete che la ripeta). Dice il collega Monaldi: « ho fatto la proposta di 1500 lire per gli scaglioni delle quote pensionabili per tutte le categorie elevando le condizioni degli operai anche a costo di abbassare alquanto le condizioni degli impiegati ». È questa considerazione che non possiamo accettare, perchè una legge non può mai ridurre a condizione di minori possibilità o peggiorare quelle che sono le posizioni acquisite. Gli impiegati hanno una posizione acquisita che è questa... (*proteste dal banco della Commissione*).

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. C'è una nostra proposta che modifica il testo del Governo. Non c'è nulla di acquisito.

CASTAGNO. Non accettate le proposte del Governo, ma non l'avete mai detto prima di ora. Dite apertamente « respingiamo la proposta governativa perchè ci pare ingiusta », e non rifugiatevi nelle proposte personali di alcuni colleghi. Diversamente entriamo in un altro ordine di considerazioni, che possono anche essere di carattere politico. Noi diciamo invece che la proposta governativa ci pare accettabile in via subordinata, perchè la nostra proposta principale è alquanto diversa nell'impostazione ma non nelle cifre... (*Interruzione del senatore Macrelli*). Onorevole Macrelli, abbiamo fatto una serie di calcoli e di diagrammi. Siamo un po' abituati (dato che fra di noi ci sono dei tecnici) a ragionare per cifre e per diagrammi. Abbiamo segnato in un diagramma le proposte governative, che parlano del 45 per cento pensionabile per un certo scaglione, del 33 per cento per un altro scaglione, e del 20 per cento per il rimanente. Se tracciamo questo diagramma, vediamo che dove noi lo modifichiamo è semplicemente nella sua parte più bassa, ma poi ci rimettiamo perfettamente in linea quando giungiamo agli importi corrispondenti al 20 per cento, e per tutto il rimanente del diagramma. Aggiungiamo cioè al diagramma un triangolo in maggiorazione, a beneficio delle pensioni minime. Questa è la proposta principale sulla quale insistiamo. Provate a fare i calcoli e a tracciare le linee del diagramma e vedrete che non si aggiunge che un piccolo triangolo all'inizio del diagramma e cioè in favore delle piccole pensioni.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono già coperte dal minimo.

CASTAGNO. Fino a 60 mila lire. Ma dalle 60 alle 70 mila lire non c'è copertura e quindi avremmo sul diagramma una linea spezzata irregolare invece che una linea regolare. Però non possiamo accettare il criterio di diminuire ancora oltre quello che ci offre il Governo. Il Governo ci propone una *tranche* di 2250 lire per il primo scaglione e di 2250 lire per il secondo scaglione. Su questo vogliamo basarci perchè, mentre arriviamo ad avere le stesse pensioni che ci propone il Governo, avremmo delle pensioni minori con quello che ci propone il senatore Monaldi.

MONALDI. E gli operai?

CASTAGNO. Li portiamo allo stesso livello, perchè non possiamo ammettere una differenziazione tra impiegati e operai. Lo stiamo ripetendo da una settimana. La sola differenziazione naturale è quella basata su attribuzioni di lavoro diverse dal punto di vista tecnico, che non può incidere su quelli che sono i diritti previdenziali.

Se il Governo ammette che per una categoria di lavoratori ci sia un determinato diritto, noi dobbiamo portare gli altri lavoratori sulla stessa linea e sullo stesso diritto. Ecco perchè insisto, in linea subordinata (cioè nel caso che sia respinta la proposta principale del 77 per cento), sulla mia proposta che è quella di riprendere la dizione del Governo per la categoria di impiegati e ridurla uguale per tutte le categorie di assicurati.

Seconda proposta: sopprimere la differenziazione tra uomo e donna. Ne ha parlato il senatore Berlinguer poco fa. Ieri, il Ministro ha dato una giustificazione di questa differenziazione che non posso accettare, per le stesse ragioni dette da lui, che ci ha parlato di una « rendita vitalizia », basata sul fatto che a 55 anni vi è una probabilità di sopravvivenza che è diversa da quella che si ha a 60 anni. Noi non intendiamo parlare più di rendita vitalizia, perchè questo è un concetto privatistico che deve essere escluso dalla nostra discussione. Noi non facciamo la legge per continuare ad insistere sul sistema della capitalizzazione. Si è negato questo sistema; si è detto che si vuole conservare il contributo fisso solo per avere la base per il calcolo della pensione base; però tutto, sostanzialmente, ci porta al sistema della ripartizione. La prova è che, mentre abbiamo il 2 per mille della retribuzione come contributo fisso, abbiamo invece un contributo integrativo dell'8,4 per cento, 42 volte tanto. Quindi « ripartizione », ed allora si esclude in modo assoluto il concetto di rendita vitalizia. La ripartizione si fa non sulla età, ma sul numero degli assicurati in stato di pensione, sui quali si ripartiscono le quote versate dagli assicurati; è un concetto tutto affatto diverso.

Una volta arrivati al limite della pensione tutti debbono essere uguali di fronte alla ripartizione, a seconda della « base » che determina la classe nella quale si è incasellati.

Perchè si è portata la pensione a 55 anni per le donne? Per le considerazioni svolte dalla senatrice Palumbo: la donna è molto più affaticata nel suo lavoro di quel che non lo sia l'uomo, e per le condizioni fisiche e per il maggior carico del lavoro familiare e per il fatto che, a tutte le situazioni di disagio del lavoro, si aggiungono le condizioni fisiologiche del suo sesso, ivi compresa la maternità; e mi sembra che questo grande fatto debba contare qualche cosa nella vita dell'individuo.

Ecco perchè si sono fatte considerazioni diverse da quelle di carattere attuariale o semplicemente capitalistiche e si è dato peso, nella considerazione della differenza dei sessi, alle ragioni sociali, le quali hanno portato a dire che il limite della cessazione del lavoro attivo è per la donna a 55 anni e per l'uomo, più resistente, più forte, meno affaticato nel suo fisico, a 60 anni.

Ed ecco perchè insistiamo in questo concetto, dal momento che si è stabilito definitivamente che si deve parlare di « ripartizione ». Non esiste più che un solo dato di fatto: la ripartizione dei mezzi che ci sono a disposizione.

E dirò ancora un'ultima cosa: noi non abbiamo una cifra fissa di contribuzione da ripartire; l'8,4 per cento è una quota transitoria che può essere modificata. Mi sembra che vi sia un articolo della legge, l'articolo 13, il quale dice: « All'onere derivante al Fondo per l'adeguamento delle pensioni ... si provvede con un contributo dei lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, con un contributo

dei datori di lavoro e con il concorso dello Stato ».

È fissato per ora l'8,4 per cento; se domani, con l'applicazione della legge nel modo che noi intendiamo, e cioè, la più larga possibile, seguendo considerazioni di carattere esclusivamente sociale, i mezzi dati a disposizione da quell'8,4 per cento non fossero sufficienti, potranno intervenire due cose a variare la situazione: o un contributo maggiore dello Stato (e questo lo discuteremo) o un contributo maggiore da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori. Questo lo vedremo quando sarà dimostrato, da parte dell'Istituto, che i mezzi a sua disposizione non sono sufficienti.

Ecco perchè, signor Presidente, abbiamo chiesto che le tabelle fossero rinviate alla fine della discussione e in queste tabelle, inoltre, abbiamo tenuto ancora in sospeso il contributo fisso per i lavoratori. Intendiamo porre su delle basi molto più solide tutta la costruzione della previdenza sociale. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Flecchia per illustrare i suoi emendamenti all'emendamento Monaldi.

FLECCHIA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti da me presentati sono emendamenti subordinati, tendenti ad attenuare l'ingiustizia che colpisce i pensionati per i diversi moltiplicatori introdotti dalla legge per determinare la pensione, elevando la somma al moltiplicatore più alto, eliminando inoltre la differenza ingiusta e irragionevole fra uomo e donna proposta dal disegno di legge del Ministro. Si dice che le donne hanno già un trattamento di favore in quanto vengono a conseguire il diritto a pensione cinque anni prima degli uomini. Poichè la pensione richiede un minimo di anni lavorativi ed è calcolata sul numero dei contributi, lavorando cinque anni di meno, la donna pensionata ha comunque cinque anni di contributi in meno degli uomini, quindi la differenziazione fra uomo e donna, tenuto conto delle sue condizioni di resistenza fisica nel periodo lavorativo, consideriamo che ci sia di già. Quindi, chiediamo la unificazione delle somme base da moltiplicare per definire la pensione. Per ciò voglio credere che, in via subordinata, il Senato accoglierà questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito la maggioranza della Commissione a dare il suo avviso sui vari emendamenti.

MONALDI. Io ho svolto il mio emendamento. La Commissione, nell'accettarlo, respinge gli emendamenti presentati da altri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Nella discussione degli emendamenti presentati sull'articolo 12 sono state ripetute molte delle questioni dibattute nella discussione generale. Cercherò di tener conto di ciò, ed i contradittori non vorranno quindi biasimarmi se non svolgerò con ampiezza pari alla loro le risposte che ho il dovere di fornire. Mi limiterò pertanto a precisare il mio punto di vista sui quattro fondamentali argomenti che sono stati prospettati.
sui quattro fondamentali argomenti che sono stati prospettati.

Il primo problema sollevato è quello dell'unificazione del metodo di liquidazione della pensione per quanto riguarda operai ed impiegati. A queso proposito ho già manifestato la mia favorevole disposizione nel corso della discussione generale, affermando la mia adesione all'emendamento proposto dal senatore Monaldi, il quale si è regolato tenendo presente — come, purtroppo, siamo costretti a far noi parlamentari e uomini di governo responsabili — la realtà delle cose; purtroppo, i programmi grandiosi, i castelli incantati sono un privilegio dell'opposizione, la quale si trova nell'invidiabile situazione di non essere costretta ad attuare ciò che propugna.

È chiaro che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che richiede uno sforzo imponente di ordine finanziario, perchè implica una ulteriore spesa di oltre 40 miliardi, parte a carico dello Stato, parte a carico dell'economia produttiva del Paese; un disegno di legge, quindi che concorre, insieme con altre misure, a gravare sull'economia produttiva del Paese. Se vogliamo muoverci su di un terreno realistico, dobbiamo, quindi, riconoscere che aggravamenti ulteriori non sono in questo momento assolutamente tollerabili. In tale stato di cose, il senatore Monaldi ha proposto la uniunificazione, ma ha anche provveduto a stabilire in una media, fissata con un criterio non

rigidamente matematico, il punto di incontro tra il criterio seguito per la liquidazione degli operai e quello seguito per la liquidazione degli impiegati. Le ripercussioni sono evidentemente modeste. Non si può parlare di un danno fatto agli impiegati, per la semplice ragione che questa legge implica tutta una serie di miglioramenti. Si tratterà, se mai, di ridurre leggermente, per favorire gli operai, i miglioramenti che erano stati previsti nel disegno di legge per gli impiegati, e ciò per quella stessa preoccupazione di ordine sociale che ci ha indotto poco fa a favorire i braccianti agricoli.

Quindi dichiaro di essere favorevole all'emendamento proposto dal senatore Monaldi e di non poter aderire alla serie di emendamenti che sono stati, in subordine, presentati dai colleghi dell'opposizione.

Per quanto riguarda il problema della differenziazione fra uomo e donna, vi pregherei di voler tener conto di questo fatto, che nessuno può smentire: la donna va in pensione cinque anni prima, per cui i vantaggi sono per essa distribuiti in un numero di anni maggiore. Che ci sia una prevenzione nei confronti delle donne debbo smentirlo: proprio poco fa abbiamo votato, al contrario, una serie di norme in cui è posta, sì, una discriminazione, ma a favore delle donne. Si è, infatti, stabilito che per le donne occorre un numero di contributi inferiore a quello dell'uomo. Siamo evidentemente tutti convinti della parità dell'uomo e della donna, ma non ne facciamo un feticcio, perchè può essere opportuno — e talvolta necessario — mantenere certe differenziazioni.

Confermo, quindi, la mia adesione all'emendamento proposto dal senatore Monaldi e chiedo al Senato di respingere tutti quelli proposti dall'opposizione.

PRESIDENTE. Senatore Bitossi, mantiene il suo emendamento sostitutivo dell'intero nuovo testo dell'articolo 12 del decreto legge?

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Senatore Monaldi, mantiene il suo emendamento?

MONALDI. Mantengo il mio emendamento, e vorrei pregare l'onorevole Presidente di permettermi di illustrare il pensiero della Commissione sull'emendamento sostitutivo dell'intero nuovo testo dell'articolo 12 del decreto-legge, presentato dai senatori Bitossi ed altri.

Chiedo scusa, perchè non sapevo che la discussione doveva avvenire sull'intero emendamento Bitossi. Il primo comma viene dunque sostituito dal mio emendamento; il secondo comma non può essere accettato, perchè sopprimerebbe la facoltà di differimento e della prosecuzione volontaria dell'assicurazione, che noi tutti riteniamo di importanza fondamentale.

Il terzo comma riguarda l'età dei figli a carico. La Commissione è d'avviso che sarebbe opportuno portare l'età dei figli a carico a 18 anni, senza alcuna distinzione. È ben vero che esiste la questione dei figli studenti illustrata con tanto cuore dall'onorevole Berlinguer. Ma i 20 anni non la risolvono perchè a questa età si è appena entrati all'Università.

Il limite dei 18 anni invece si giustifica perchè, se è vero che la vita lavorativa inizia a 15 anni, sono altrettanto note le difficoltà per trovare subito un'occupazione decorosa. Il limite dei 18 anni ha anche un certo significato per gli studenti, perchè intorno a quell'età si conclude il ciclo degli studi medi.

PRESIDENTE. Senatore Castagno, mantiene il suo emendamento all'emendamento Monaldi?

CASTAGNO. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Senatore Flecchia, insiste nei suoi emendamenti all'emendamento Monaldi?

FLECCHIA. Insisto.

PRESIDENTE. Senatore Bitossi, io riterrei opportuno mettere ai voti il suo emendamento sostitutivo per parti separate. Potrebbe accadere infatti che il Senato fosse favorevole a qualche comma di tale emendamento e non ad altri. Ella consente?

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Non ho nulla in contrario, onorevole Presidente.

FIORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Vorrei nella mia brevissima dichiarazione di voto precisare qualche dato di fatto. L'onorevole Ministro nè nella discussione generale, nè ora in sede di risposta agli emendamenti, ha trattato la questione delle percentuali. Già in sede di discussione generale avevo dimostrato ed avevo documentato come queste

percentuali diminuiscano di fatto, relativamente, le pensioni ed il Ministro si è ben guardato dal dare una risposta, come si potrà rilevare dal resoconto stenografico, a questa mia basilare osservazione, perchè è proprio in base a quelle percentuali che si determina la pensione base che, a sua volta, si moltiplica poi per 45.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non ho ritenuto necessario ripetere tutte le osservazioni brillantemente fatte dalla Commissione per bocca dei suoi componenti.

FIORE. Nemmeno ora l'onorevole Ministro ha creduto di dover rispondere. La verità è questa: che con la vecchia legge, ripeto, per l'operaio si determinava la pensione col 44,2 per cento della massa contributiva, col metodo attuale del Governo si verrebbe a determinare col 25,1 per cento, col metodo Monaldi si determinerebbe col 27,3 per cento. Si dice che nel mezzo sta la « virtù », e quindi noi siamo per il 31 per cento! Abbiamo proposto il 31 per cento tanto per gli operai quanto per gli impiegati e cioè siamo tra il 44,2 per cento della vecchia legge e il 25,1 per cento del Governo.

Inoltre, onorevole Monaldi, lei ha voluto un po' spaventare con la ridda dei miliardi, creare del panico dicendo che il bilancio non potrebbe resistere a quest'onere. Ma si tratterebbe di pochi miliardi, poichè si tratta di passare dal 27,3 per cento, secondo la sua proposta, al 31 per cento secondo la nostra proposta, e non mi pare che ciò possa dissestare il bilancio dello Stato. Onorevole Ministro, lei non ha risposto e non ha risposto nemmeno l'onorevle Monaldi e il relatore ad un'altra questione; agli anni di differimento della pensione dopo raggiunto l'età del pensionamento...

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non ho parlato di altri argomenti, ne parlerò successivamente.

FIORE. Mi pare che anche questa sia una questione di un certo peso anche perchè non vorrei che passasse l'emendamento Monaldi nella sua seconda parte, dato che questo emendamento nella prima parte tratta della questione delle percentuali, ma nella seconda parte tratta di coloro che hanno pensioni differite. L'onorevole Monaldi scopre l'America, quando dice che si dovrà aggiungere alla pensione primitiva il 20 per cento dei contributi versati per gli anni di differimento. Nel sistema di pensionamento che nel disegno di legge si è voluto introdurre ci può essere il pensionato che sia ancora nella fase del 33 per cento. E allora per i tre, quattro, cinque anni di differimento darete solo il 20 per cento del versato in tali anni? Quindi questa questione o la trattiamo a parte e quindi la accatoniamo adesso o la discutiamo seriamente, perchè è una questione che ha la sua importanza per l'approvazione o meno di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione del primo comma del nuovo testo dell'articolo 12 del decreto-legge, relativo al modo con cui è determinato l'ammontare della pensione annua. Lo rileggo:

« *Art. 12.* — L'ammontare della pensione annua è determinata:

a) per gli assicurati operai, in ragione del 45 per cento delle prime millecinquanta lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive millecinquanta lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per gli altri assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime duemilacentocinquanta lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive duemilacentocinquanta lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

c) per le assicurate operaie, in ragione del 36 per cento delle prime millecinquanta lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive millecinquanta lire e del 16 per cento del rimanente importo dei contributi;

d) per le altre assicurate, in ragione del 36 per cento delle prime duemiladuecentocinquanta lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive duemiladuecentocinquanta lire e del 16 per cento del rimanente importo dei contributi ».

Metto anzitutto ai voti l'emendamento sostitutivo di tale comma proposto dal senatore Bitossi e da altri senatori, così formulato:

« L'ammontare della pensione annua è determinata per tutti gli assicurati, in ragione del 77 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi ».

Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento sostitutivo del comma presentato dai senatori Monaldi ed altri. Lo rileggo:

« L'ammontare della pensione annua è determinata:

a) per gli assicurati, in ragione del 45 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 33 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi;

b) per le assicurate, in ragione del 33 per cento delle prime 1.500 lire di contribuzione, del 26 per cento delle successive 1.500 lire e del 20 per cento del rimanente importo dei contributi ».

Fermiamoci alla lettera *a*), sulla quale, come ho già annunciato, sono stati presentati vari emendamenti.

Metto prima ai voti l'emendamento dei senatori Castagno ed altri e dei senatori Flecchia ed altri tendente a sostituire alle parole: « 1.500 lire » le altre: « 2.550 lire » in entrambe le accezioni. Coloro i quali sono favorevoli a questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento dei senatori Flecchia ed altri tendente a sostituire le parole: « 1.500 lire » con le altre: « 2.000 lire » in entrambe le accezioni. Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma del nuovo testo dell'articolo 12, presentato dai senatori Monaldi ed altri, fino alla lettera *a*) inclusa. Chi approva questo emendamento, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo alla lettera *b*) dell'emendamento Monaldi.

I senatori Castagno ed altri e Flecchia ed altri ne hanno chiesto la soppressione.

Metto ai voti questa proposta di soppressione, non accettata nè dalla maggioranza della Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto ai voti la lettera *b*) dell'emendamento Monaldi. Chi la approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Il primo comma del nuovo testo dell'articolo 12 del decreto-legge resta pertanto approvato nel testo proposto dai senatori Monaldi ed altri.

Passiamo al comma successivo, di cui do nuovamente lettura:

« La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è presentata la domanda ».

Come il Senato ricorderà, il senatore Bitossi ed altri Senatori hanno proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del 60° anno di età per gli uomini e del 55° anno di età per le donne ».

Lo metto ai voti. Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza della Commissione, nè dal Senato, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Avverto che da parte dei senatori Bitossi, Castagno, Berlinguer, Fiore, Flecchia, Putinati, Fantuzzi e Locatelli è stato proposto il seguente emendamento sostitutivo:

« La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l'assicurato compie il limite di età o, se le condizioni di cui all'articolo 9, modificato, sono raggiunte dopo il compimento del limite di età dal primo giorno del mese successivo in cui si è perfezionato il diritto alla pensione ».

Lo metto ai voti. Chi approva questo emendamento, non accettato nè dalla maggioranza

della Commissione nè dal Governo, è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti il secondo comma del nuovo testo dell'articolo 12 del decreto-legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo al terzo comma, che rileggo:

« Qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima sarà maggiorata nei modi e secondo le seguenti percentuali:

1) per le donne, la maggiorazione della pensione, relativa agli anni di differimento compresi tra il 55° e il 60° anno di età, è della seguente misura:

per un anno	2	per	cento
per due anni	5	»	»
per tre anni	9	»	»
per quattro anni	14	»	»
per cinque anni	20	»	»

« Per gli anni di differimento successivi al 60° anno di età, la percentuale di maggiorazione è quella indicata nel n. 2) del presente articolo ed è applicata sulla pensione eventualmente maggiorata in base alle percentuali di cui al n. 1).

2) per gli uomini, la maggiorazione della pensione è della seguente percentuale:

per un anno di differimento . . .	6 %
per due anni di differimento . . .	13 %
per tre anni di differimento . . .	21 %
per quattro anni di differimento .	30 %
per cinque anni di differimento . .	40 %

I senatori Castagno ed altri hanno presentato un emendamento sostitutivo così formulato:

« Sostituire la parte compresa tra le parole: " della seguente misura " e le parole: " 20 per cento ", con la seguente:

" per 1 anno	3 per cento
per 2 anni	6 per cento
per 3 anni	10 per cento
per 4 anni	15 per cento
per 5 anni	22 per cento " ».

Invito la maggioranza della Commissione e il Governo a dare il loro avviso su questo emendamento.

MONALDI. La Comissione è d'avviso che possa essere accettato.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il terzo comma del nuovo testo dell'articolo 12 del decreto-legge con l'emendamento proposto dai senatori Castagno ed altri ed accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura del quarto comma:

« La pensione calcolata secondo le norme di cui ai precedenti comma, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 16 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro, nonchè della quota di lire 100 annue di cui all'articolo 59, lettera *a*) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

La parte corrispondente dell'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Bitossi ed altri suona così:

« La pensione calcolata secondo le norme di cui ai precedenti commi, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro, nonchè della quota di lire 100 l'anno di cui all'articolo 59, lettera *a*) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 ».

Domando alla maggioranza della Commissione e al Governo se accettano questo emendamento sostitutivo.

MONALDI. La Commissione l'accetta.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. L'accetto anch'io.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo dei senatori Bitossi ed altri, accettato dalla maggioranza della Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

In seguito all'approvazione di questo emendamento l'ultimo comma del nuovo testo del-

l'articolo 12 del decreto-legge è da ritenere assorbito.

Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per la nomina di un Commissario di vigilanza al Debito pubblico:

Senatori votanti 217

Hanno ottenuto voti i senatori:

Canevari 128

Cerruti 2

Tartufoli 1

Dichiaro eletto il senatore Canevari.

Per lo svolgimento di interrogazione urgente.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Ministro competente ha fatto sapere che risponderà alla interrogazione presentata nella seduta di ieri dal senatore Ferrari, con richiesta di dichiarazione di urgenza, nella prima seduta destinata allo svolgimento delle interrogazioni.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Al Ministro del tesoro: perchè esponga i motivi che lo hanno indotto fino ad ora a negare l'approvazione al progetto di legge già preparato dal Ministero del lavoro per la sistemazione giuridico-economica dei collocatori comunali. Questi esplicano una pubblica funzione ed è doveroso estendere a favore di essi lo stesso trattamento usato verso categorie consimili di incaricati di pubblici servizi (406).

MENGHI, CALDERA, LAVIA, BOSCO LUCAREELLI, VACCARO, BISORI, BASTIANETTO, GALLETTO, TOMÈ, RUSSO, GORTANI, CONCI, BELTRAND, PASQUINI, GASPAROTTO, RICCIO, CARBONARI, TOSATTI, MACRELLI, SAGGIORO, CARELLI, DI ROCCO, GUARIENTI, FARIOLI, VARRIALE, PAGE, DI GIOVANNI, MONALDI, GERINI, MAGLIANO, GRAVA, PEZZINI, ZELIOLI, PIEMONTE, BRACCESI, CANEVARI, TOMMASINI, TOSELLI, MERLIN Umberto, DE BOSIO.

PRESIDENTE. Questa interpellanza sarà svolta nella seduta che il Senato determinerà, sentiti il Governo e l'interpellante e senza discussione.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare, in mia vece, lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *Segretario*:

Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per sapere quali provvedimenti intendano prendere per assicurare allo Stato il possesso dei documenti trovati nella cassetta di sicurezza bancaria del defunto Achille Starace e che sono stati trovati in un plico sigillato con la seguente scritta: documenti da sottoporre al duce nel caso che voglia ordinare eventuali accertamenti (1994).

PASTORE.

Al Ministro dell'interno: sull'offensiva condotta contro l'amministrazione del Comune di Foggia, col risultato già conseguito delle dimissioni, sollecitate dal Prefetto, del Sindaco e di alcuni assessori e consiglieri; e sui provvedimenti che intende adottare contro tali deplorate ingerenze non conformi al costume democratico, e perchè non sia ulteriormente turbata

la vita di quel consesso cittadino, espressione libera e legittima della volontà popolare (1995).

TAMBURRANO, LANZETTA.

Al Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga rispondente a criteri di equità, revocare, come fu fatto in altri casi, la promozione a sottotenente in servizio permanente effettivo nel ruolo naviganti dell'ex maresciallo di 2ª classe, pilota di carriera, De Rosa Antonio, fu Giuseppe, della classe 1916, ed infliggere le sanzioni del caso ai responsabili di irregolarità e di favoritismo, cui è dovuto un provvedimento considerato scandaloso negli ambienti dell'Aeronautica, perchè motivato da meriti inesistenti, e che suona offesa all'onore e al sacrificio dei combattenti, dei mutilati e degli invalidi della guerra aerea (1996).

MERLIN Angelina.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, in considerazione del fatto che nel concorso magistrale 1950-1951 ai partecipanti non muniti di titoli preferenziali è stato riservato soltanto il 30 per cento dei posti, che si è ridotto al 20 per cento in conseguenza degli accantonamenti previsti dalla legge a favore di altre categorie, ed in considerazione della circostanza che molti partecipanti hanno riportato un punteggio nelle prove di esame superiore a quello riportato da alcuni vincitori che hanno beneficiato del punteggio per i titoli, non ritenga equo presentare sollecitamente al Parlamento un disegno di legge per estendere agli idonei del concorso magistrale 1950-51 i benefici della legge 9 maggio 1950, n. 281.

Tale estensione è vivamente attesa dalla categoria degli idonei che, pur avendo riportato un alto punteggio negli esami, è stata esclusa dalla graduatoria dei vincitori per effetto del complicato meccanismo del concorso, che in ogni caso richiede un'urgente revisione allo scopo di affidare le sorti della scuola elementare ai maestri più preparati (2131).

BOSCO.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, premesso che il 31 agosto 1950 il Sindacato dei lavoratori metallurgici di Milano segnalava, al locale circolo dell'Ispettorato del lavoro e alla sede milanese dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che le acciaierie e ferriere lombarde Falck avevano, negli anni dal 1945 al 1950, richiesto il pagamento dell'integrazione salariale e ne avevano riscosso le somme relative, benchè non ne ricorressero gli estremi in quanto le maestranze avevano sempre effettuato un orario normale di lavoro; che lo stesso sindacato richiedeva l'esame dei libri paga, sui quali, per giustificare l'appropriazione suddetta, sarebbe stato fatto figurare un orario di lavoro inferiore a quello reale; che tutto ciò ha permesso alle acciaierie e ferriere lombarde Falck di appropriarsi indebitamente di cifre assai rilevanti e di eludere, inoltre, il pagamento dei contributi assicurativi per un cospicuo importo; che alla richiesta dell'organizzazione sindacale all'Ispettorato del lavoro di denunciare, a norma dei suoi doveri istituzionali, l'azienda Falck all'Autorità giudiziaria, lo stesso Ispettorato ha precisato, con la sua nota 6983/E del 9 settembre 1951, che il Ministero del lavoro aveva provveduto ad avocare a sè la pratica;

Il sottoscritto senatore Francesco Mariani interpella l'onorevole Ministro del lavoro e della previdenza sociale per conoscere:

1) in base a quali disposizioni di legge e considerazioni egli abbia ritenuto di sottrarre la pratica alla naturale e normale procedura di denuncia alla Autorità giudiziaria, come previsto dalla legge e come inesorabilmente avviene nei riguardi di altre aziende, numerose fra queste le piccolissime unità produttive;

2) quale seguito abbia dato al rapporto del 14 dicembre 1950 del circolo dell'Ispettorato del lavoro di Milano, che presentava i risultati degli accertamenti e le irregolarità riscontrate;

3) quali provvedimenti intenda adottare, affinchè anche nei confronti delle acciaierie e ferriere lombarde Falck la legge trovi la sua applicazione (2132).

MARIANI.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere se la Società concessionaria dei pubblici telefoni della provincia di Arezzo ha il diritto di negare l'utenza del telefono a circa 200-250 cittadini del capoluogo, i quali da mesi la richiedono senza poterla ottenere a causa della mancanza di disponibilità di numeri.

Nella ipotesi che alla Società concessionaria derivi, come il sottoscritto crede, l'obbligo di soddisfare ogni richiesta di utenza del telefono, da parte di Enti e cittadini, il sottoscritto chiede quali urgenti provvedimenti l'onorevole Ministro intenda prendere per far cessare un danno non indifferente a numerosi cittadini di Arezzo (2133).

GERVASI.

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, in considerazione anche del depauperamento del patrimonio artistico nazionale in conseguenza della guerra, non ritenga di dare istruzioni agli uffici dipendenti nel senso di non accordare, o quanto meno di ridurre al minimo, il permesso di esportazione di opere d'arte. (2134).

BOSCO.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica; il sottoscritto indica all'A.C.I.S. la opportunità e la possibilità di trasformare i Consorzi antitubercolari provinciali in Centri diagnostici per le malattie polmonari ai quali debbano ricorrere tutte le mutue nazionali.

Tali centri potrebbero avere colle varie mutue assistenziali gli stessi rapporti che il Consorzio antitubercolare ha coll'I.N.P.S. in modo che i ricoveri e le cure potrebbero subito essere eseguite, salvo controlli di ispettori delle varie mutue, evitando duplicati di impianti e di personale e ritardi dannosi (2135).

CORTESE.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica: il sottoscritto invita l'A.C.I.S. a provvedere per l'istituzione della « doppia cartella clinica » a tipo unico nazionale per i ricoverati in Sanatori o Istituti di cure antitubercolari (2136).

CORTESE.

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, perchè voglia far conoscere la individuale responsabilità, risultante da accertamenti, circa il fatto deplorevole della non ancora avvenuta consegna degli alloggi INA-Casa nel comune di Roncade agli inquilini cui da tempo sono stati assegnati.

Sollecitando l'intervento di organi superiori, detti inquilini protestano indignati per la incoscienza di chi ha condannato decine di vecchi, di donne e di bambini innocenti ancora per un inverno negli infelici e malsani abituri, che avrebbero finalmente potuto abbandonare se non ci fosse stata l'inaudita e inescusabile imprevidenza di chi doveva assicurare in tempo utile l'acqua — mancante tuttora — negli alloggi.

Nel protestare presso le autorità e nelle loro lettere, gli interessati denunciano che gli alloggi sono disabitati, malgrado la costruzione degli stessi sia stata ultimata da oltre sei mesi, e rilevano che, essendo state pure compiute da vari mesi tutte le formalità prescritte per l'assegnazione degli alloggi, ora è loro giunta anche la beffa: l'avviso di pagamento del fitto a partire dal 1° gennaio 1952 (2137).

GHIDETTI.

PRESIDENTE. Domani, venerdì 22 febbraio, il Senato si riunirà in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle 16 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Adeguamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (1815-*Urgenza*);

BERLINGUER e FIORE. — Miglioramento economico ai pensionati della Previdenza sociale (1004).

2. PIERACCINI ed altri. — Provvedimenti per la preparazione, controllo e distribuzione a prezzo equo, a cura dello Stato dei prodotti farmaceutici di largo consumo (317).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Riordinamento del casellario giudiziale (815-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (1393-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. Ratifica ed esecuzione di 27 Convenzioni internazionali del lavoro (1771).

4. Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e il Belgio relativo al rilascio gratuito degli atti di stato civile ed all'abolizione della loro legalizzazione, effettuato a Roma il 24 ottobre 1950 (2067) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Norme integrative ed interpretative delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333 (2100) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative (2117) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. SANTERO ed altri. — Modifica all'articolo 13 della legge 4 novembre 1951, n. 1188, concernente norme transitorie per i concorsi del personale sanitario degli ospedali (2141).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1953-1962 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali (1333).

2. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

3. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951:

a) Trattato che istituisce la comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi;

b) Protocollo sui privilegi e le immunità della comunità;

c) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia;

d) Protocollo sulle relazioni con il Consiglio d'Europa;

e) Convenzione relativa alle disposizioni transitorie (1822).

V. Seguito della discussione dei seguenti disegni di legge:

1. MERLIN Angelina. — Abolizione della regolamentazione della prostituzione, lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui e protezione della salute pubblica (63).

2. Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Discussione di disegni di legge rinviata (*per abbinamento a disegni di legge da esaminarsi dalle Commissioni*):

MONALDI. — Misure di lotta contro le malattie veneree (628-*Urgenza*).

2. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

La seduta è tolta (ore 21,55).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti